

## CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO" DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).**

CIG LOTTO 1 (Bologna, Modena, Ferrara): 9521109BB1

CIG LOTTO 2 (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini): 9521140548

CIG LOTTO 3 (Reggio Emilia, Parma, Piacenza): 9521170E07

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

SOGGETTO AGGREGATORE

Città metropolitana di Bologna – C.F. 03428581205

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Sito istituzionale: [www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it)

Publicato sul profilo del Committente in data 21.12.2022

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA                                                                   | 6         |
| <b>CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b>                                                     | <b>6</b>  |
| ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE                                               | 6         |
| ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO                                                                      | 7         |
| ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI                                               | 7         |
| ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE                                              | 8         |
| ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF) E PIANO DETTAGLIATO<br>DEL SERVIZIO (PDS)       | 9         |
| 5.1 - SOPRALLUOGO                                                                                 | 10        |
| 5.2 - PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO                                                              | 10        |
| 5.2.1 Sezione Introduttiva                                                                        | 11        |
| 5.2.2 Sezione Tecnica                                                                             | 11        |
| 5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa                                                     | 11        |
| 5.2.4. Sezione Economica                                                                          | 11        |
| 5.2.5 Sezione Gestionale                                                                          | 11        |
| 5.2.6 Personale dedicato all'appalto                                                              | 12        |
| 5.2.7 Extracanone                                                                                 | 12        |
| ART. 6. MODALITA' DI AVVIO DEL SERVIZIO                                                           | 12        |
| ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA                                                                  | 12        |
| 7.1 - PRESA IN CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO                                                      | 12        |
| 7.2 - VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA                                                                | 13        |
| ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)                                      | 13        |
| ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E VERBALE DI RICONSEGNA                                            | 13        |
| <b>CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE</b>                                                          | <b>14</b> |
| ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO<br>PRESTAZIONALE E DISCIPLINA | 14        |
| ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA                                                                     | 14        |
| ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ                                 | 14        |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA                                                                      | 16        |
| ART. 14 – PENALI                                                                                                                   | 16        |
| ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE                                                                                  | 18        |
| <b>CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>                                                                         | <b>18</b> |
| ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE                                                                                              | 18        |
| ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO                                                                                  | 18        |
| <b>CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI</b>                                                      | <b>18</b> |
| ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE                                                                                    | 18        |
| ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO                                                                                | 20        |
| <b>TITOLO II – PARTE TECNICA</b>                                                                                                   | <b>20</b> |
| <b>CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO</b>                                                                                      | <b>20</b> |
| ART. 20 – SERVIZIO “MANUTENZIONE ANTINCENDIO”                                                                                      | 20        |
| 20.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO                                                                                                  | 24        |
| 20.1.1 Normativa di riferimento                                                                                                    | 24        |
| 20.1.2 Articolazione del servizio                                                                                                  | 25        |
| 20.1.3 Descrizione tecnica del servizio                                                                                            | 25        |
| 20.1.3.1 Estintori d’incendio portatili e carrellati                                                                               | 25        |
| 20.1.3.2 Rete idranti antincendio                                                                                                  | 27        |
| 20.1.3.3 Porte resistenti al fuoco di ogni tipologia (porte tagliafuoco) e porte non tagliafuoco sui percorsi di esodo - OPZIONALE | 28        |
| 20.1.3.4 Sistemi automatici a sprinkler                                                                                            | 28        |
| 20.1.3.5 Impianti di rivelazione e allarme incendio                                                                                | 29        |
| 20.1.3.6 Sistemi di allarme vocale per la gestione dell’emergenza                                                                  | 31        |
| 20.1.3.7 Sistemi di evacuazione fumo e calore e serrande tagliafuoco                                                               | 31        |
| 20.1.3.8 Sistemi a pressione differenziale                                                                                         | 32        |
| 20.1.3.9 Sistemi di spegnimento                                                                                                    | 32        |
| 20.1.3.10 Impianto di illuminazione di sicurezza - OPZIONALE                                                                       | 33        |
| 20.1.3.11 Sgancio EE – OPZIONALE                                                                                                   | 34        |
| 20.1.4 Reperibilità e contact center                                                                                               | 34        |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20.1.5 Sistema informativo                                                                                     | 34        |
| 20.1.6 Anagrafica tecnica                                                                                      | 35        |
| 20.1.7 Ticket di intervento                                                                                    | 36        |
| 20.1.8 Report bimestrale                                                                                       | 37        |
| 20.1.9 Modalità operative                                                                                      | 38        |
| 20.1.10 Materiali                                                                                              | 39        |
| 20.1.11 Programma delle attività                                                                               | 39        |
| 20.1.12 Mezzi e attrezzature                                                                                   | 40        |
| 20.1.13 Smaltimento dei rifiuti/componenti/attrezzature/dispositivi derivanti<br>dall'esecuzione del contratto | 40        |
| 20.1.14 Trasporti                                                                                              | 41        |
| <b>CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO</b>                                                 | <b>41</b> |
| ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE                                                                                 | 41        |
| ART. 22 - FIGURE DELL'ENTE CONTRAENTE                                                                          | 42        |
| <b>CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL' ENTE CONTRAENTE</b>                                                 | <b>42</b> |
| ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE                                                | 42        |
| ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE                                                         | 42        |
| <b>CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA</b>                                                                          | <b>42</b> |
| ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI<br>SERVIZI                                   | 42        |
| 25.1 VARIAZIONE DEL CANONE                                                                                     | 43        |
| 25.2 EXTRACANONE PER IL SERVIZIO                                                                               | 44        |
| 25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO                                                                                    | 44        |
| 25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA                                                                                  | 44        |
| 25.5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL CANONE                                                     | 45        |
| 25.6 PREZZI UNITARI E ONERI DELLA SICUREZZA                                                                    | 45        |
| 25.7 REVISIONE PREZZI UNITARI                                                                                  | 45        |
| Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI                                                      | 46        |
| Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI                                                                  | 46        |

ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale” ELENCO PREZZI

ALLEGATO 2 al “Capitolato tecnico prestazionale” DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)

# TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

## CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE

I termini indicati nel presente Capitolato e nello schema di Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

**SA:** il Soggetto Aggregatore della procedura aperta in oggetto, Città metropolitana di Bologna;

**Ente/i Contraente/i:** il/gli Ente Contraente/i legittimati ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

**Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Fornitore:** l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti e firma i singoli Ordinativi di Fornitura (OF) ed eventuali Ordini Aggiuntivi di Fornitura (OAF) degli Enti Contraenti;

**Responsabile/i per le attività tecniche:** figura/e individuata/e dal Fornitore (per ogni OF), in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 c. 1, relativamente a ciascuna tipologia di impianto di cui alle lettere "g) impianti di protezione antincendio" ed "a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere" del comma 2 dell'art. 1 del D.M. 37/2008;

**Richiesta preliminare di fornitura (RPF):** il documento con cui l'Ente Contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione (art. 5), senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun ordinativo di fornitura (OF);

**Piano Dettagliato del Servizio (PDS):** il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico-economica, quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall'Ente Contraente (art. 5.2) che costituisce allegato obbligatorio all'OF;

**Ordinativo di Fornitura (OF):** il contratto con cui l'Ente Contraente vincola il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati (art. 7), cui è allegato obbligatoriamente il Piano Dettagliato del Servizio (PDS), anch'esso controfirmato dalle parti;

**Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF):** contratto integrativo/modificativo dell'OF, qualora intervenga, su richiesta dell'Ente Contraente, la necessità di avviare attività in extracanone o la modifica della consistenza del patrimonio immobiliare in OF;

**Verbale di presa in consegna:** il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore (art. 7.2), con il quale quest'ultimo prende formalmente in carico gli immobili per tutta la durata del contratto;

**Verbale di riconsegna:** il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo riconsegna formalmente gli immobili oggetto del servizio;

**Manutenzione antincendio:** insieme delle attività del servizio che riguardano la manutenzione di tutti gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ad uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza degli immobili oggetto dell'OF/OAF, come da successivo art. 20;

**CPI:** Certificato di prevenzione incendi;

**Canone:** il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato, determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25, dei prezzi offerti in fase di gara, degli oneri di sicurezza e di quanto specificato nel PDS;

**Extra Canone:** il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente Capitolato, determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25.2, dei prezzi offerti in fase di gara, degli oneri riguardanti la sicurezza e di quanto specificato nel PDS.

## **ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste, pur configurandosi come appalto misto di servizi e lavori, si qualifica tuttavia come appalto di servizi in linea con le disposizioni normative nazionali e unionali (art. 28 D.lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto la percentuale di questi ultimi è accessoria, tale da consentire la qualificazione del presente appalto come appalto di servizi secondo il criterio della prevalenza.

2. Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di "Manutenzione antincendio" e, per gli Enti che abbiano aderito al primo, i seguenti Servizi opzionali "Illuminazione di emergenza", "Sgancio EE" e "Porte non tagliafuoco sui percorsi di esodo" e comprende l'insieme di tutte le attività, descritte ed elencate negli articoli dedicati del presente capitolato, al fine di garantire con continuità il permanere dei pertinenti requisiti minimi delle costruzioni: 2: Sicurezza in caso di incendio (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011 – all. 1).

3. Per tutti i componenti, sistemi edilizi e impianti oggetto del servizio la garanzia del permanere della sicurezza antincendio è costantemente monitorata, verificata e garantita da parte del Fornitore sia con riferimento alle condizioni oggettive di ogni singolo impianto, attrezzatura/sistema di sicurezza, sia nel momento in cui genericamente si interviene, sia nell'eventuale transitorio durante le attività sugli impianti, con riferimento sia alle indicazioni del produttore/progettista che al complesso delle norme, autorizzazioni, pareri, certificati, valutazioni di rischi, che costituiscono nel loro insieme il patrimonio autorizzativo indispensabile per la fruizione degli spazi e delle aree, anche attraverso l'attivazione di un servizio di reperibilità e pronto intervento e la creazione e mantenimento dell'anagrafica tecnica. In particolare il Fornitore interviene garantendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza per gli utenti che sono previste dal Certificato di Prevenzione Incendi.

4. Ciascuno dei servizi è da intendersi "full risk", comprendendo infatti le attività periodiche, di manutenzione preventive e predittive ordinaria e straordinaria, a guasto e sostitutiva per fine vita, nonché tutte le attività accessorie necessarie per garantire i requisiti minimi come specificato al precedente comma 2, fatto salvo solo quanto previsto ai successivi articoli 20.1.3.5, comma 9, e 20.1.3.10, comma 5.

5. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e dei relativi oneri di sicurezza come da successivo art. 25.

6. Eventuali attività pertinenti non comprese nel canone possono essere richieste, quantificate e remunerate, nei limiti di quanto previsto al successivo art. 25.2, attraverso un corrispettivo extracanone, seguendo la procedura di cui al successivo art. 5.2.7.

7. Il servizio può essere ordinato dall'Ente Contraente nel rispetto dell'ordinativo minimo (successivo art. 7, comma 4).

## **ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il valore stimato dell'appalto, suddiviso in 3 (tre) lotti territoriali, è pari a € 9.018.000,00, per OF/OAF, comprensivo dei

costi della manodopera (stimati nel 40%), degli oneri della sicurezza aziendali e degli oneri della sicurezza come sotto specificati, al netto dell'IVA:

| N. lotto | Descrizione dei lotti territoriali                             | Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera | Importo oneri per la sicurezza (0,2%) | CIG        |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1        | Amministrazioni/Enti aventi sede nella provincia di BO, MO, FE | 3.600.000,00                                         | 7.200,00                              | 9521109BB1 |
|          | <b>Rinnovo</b>                                                 | 1.800.000,00                                         | 3.600,00                              | -          |
| 2        | Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di RA, RN e FC | 1.200.000,00                                         | 2.400,00                              | 9521140548 |
|          | <b>Rinnovo</b>                                                 | 600.000,00                                           | 1.200,00                              | -          |
| 3        | Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di RE, PR, PC  | 1.200.000,00                                         | 2.400,00                              | 9521170E07 |
|          | <b>Rinnovo</b>                                                 | 600.000,00                                           | 1.200,00                              | -          |

I servizi attivati dagli Enti Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione e nell'Offerta tecnica presentata.

#### ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. I soggetti legittimati, Amministrazioni o Enti, di cui all'art. 7 della Convenzione, che vogliono aderirvi e attivare i relativi servizi, devono seguire il seguente iter procedurale:

- a) presentare una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**) indicando gli immobili, l'intenzione di aderire per il Servizio "Manutenzione antincendio" specificando le tipologie/quantità relative alle singole attività prezzate da P01 a P10 nonché, eventualmente, per i servizi opzionali, le tipologie/quantità relative alle singole attività prezzate da P11 a P13, oltre ai relativi dati tecnici ed amministrativi e allegati necessari per la definizione tecnico-economica. Nella RPF deve essere individuato un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
- b) valutare il/i Piano/i Dettaglio/i del Servizio (**PDS**) e la documentazione allegata, consegnati dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- c) emettere **OF/OAF** relativi ai Servizi richiesti;
- d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna degli immobili relativi ai Servizi ordinati.

2. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del **SA** in ordine alla legittimazione dell'Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare all'Ente Contraente in forma scritta la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per l'eventuale integrazione), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, indicando nel contempo la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente

individuato dall'Ente Contraente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato;

- b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati tecnici in loco, redigendo e sottoscrivendo, in contraddittorio con l'Ente richiedente, il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto a) oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione alla consistenza degli immobili di cui all'RPF (art. 5);
- c) elaborare e consegnare all'Ente il Piano dettagliato del servizio (PDS);
- d) recepire nel/i PDS e allegati le eventuali osservazioni dell'Ente;
- e) formalizzare, ricevuto l'OF/OAF, il Verbale di presa in Consegna degli immobili soggetti ai Servizi ordinati;
- f) consegnare il Programma delle attività e realizzarne l'esecuzione come previsto dal successivo articolo 20.1.11, pena l'applicazione della relativa penale di cui al successivo art. 14.

3. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

4. Di seguito sono descritti nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

#### **ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF) E PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO (PDS)**

1. La **RPF** è il documento con cui l'Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia essere vincolato all'emissione dell'OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico, il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

- a) indicare gli immobili che l'Ente Contraente intende affidare e da inserire nell'OF e i relativi dati tecnici e quantitativi relativi agli impianti nonché l'intenzione di aderire a uno o più dei servizi opzionali;
- b) individuare un referente dell'Ente Contraente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
- c) produrre in allegato tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

- a) comunicare all'Ente in forma scritta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della **RPF** e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, e subordinatamente al ricevimento - da parte del Soggetto Aggregatore - dell'attestazione relativa alla legittimazione ad aderire dell'Ente richiedente;
- b) mettere a disposizione il proprio personale per l'esecuzione senza soluzione di continuità del sopralluogo, proponendo una data di inizio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della RPF salvo diversi accordi tra le parti; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14;
- c) consegnare il **PDS** nei tempi e modi di seguito indicati;
- d) confermare o meno per iscritto all'Ente la possibilità di accettare l'eventuale **OF** entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

5. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte stimata del massimale relativa ai servizi richiesti, necessaria a soddisfare l'OF/OAF fino alla sua emissione.

## 5.1 - SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo consiste in una serie di visite necessarie a rilevare la consistenza di presidi/impianti/componenti antincendio e a raccogliere tutti i dati necessari per la verifica delle condizioni di esecuzione del Servizio.

2. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, salvo diverso accordo con l'Ente.

3. Ove il Fornitore ravveda criticità circa lo stato manutentivo che non gli consentano l'assunzione degli oneri previsti dal presente capitolato, segnala le singole situazioni, in fase di sopralluogo, al personale dell'Ente Contraente e prevede nel PDS, in extracanonale, le attività preliminari necessarie. Tali attività, da eseguirsi entro 45 giorni dal Verbale di Consegna, nel rispetto delle norme per l'esecuzione delle attività del presente capitolato, sono oggetto di accettazione da parte dell'Ente Contraente nell'ambito dell'OF e, comunque, non possono incidere più del 10% del canone complessivo annuale.

## 5.2 - PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO

1. Il PDS è il documento redatto dal Fornitore che contiene le informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie sia per la corretta preventivazione, che per la definizione delle attività e dei Servizi richiesti e, unitamente alla documentazione allegata, formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF (rif. art. 7), a cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il PDS dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Ente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14.

3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del PDS l'Ente potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

- richiedere eventuali motivate modifiche a mezzo del proprio referente. Il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi 7 (sette) giorni, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del PDS modificato, l'Ente Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore e ultima versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni per l'approvazione da parte dell'Ente nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al PDS potranno riguardare tutte le sue sezioni.

Ove l'Ente Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la RPF; per acquisire nuovamente la priorità sarà necessario emettere una nuova RPF. È facoltà del Fornitore richiedere, in forma scritta e previa assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicazione di non approvazione del PDS. Il PDS sarà, comunque, valido fino alla scadenza della Convenzione salvo specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro che intendeva affidare.

Sarà onere dell'Ente Contraente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del PDS, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello gestionale.

Il PDS approvato e completo di tutte le sue sezioni deve essere allegato all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 7 e 8): in quest'ultimo caso il PDS è allegato a integrazione e sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte

integrante dello stesso.

4. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il PDS e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto dell'appalto:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 5.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 5.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 5.2.3);
4. Sezione Economica (rif. Art. 5.2.4);
5. Sezione Gestionale (rif. Art. 5.2.5);
6. Personale dedicato all'appalto (rif. Art. 5.2.6);
7. Extra canone (rif. Art. 5.2.7);

#### **5.2.1 Sezione Introduttiva**

Il Fornitore deve riportare, per ciascuno degli immobili, i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Ente in riferimento all'RPF ricevuta;
- identificare il documento di cui il PDS costituisce l'allegato (OF, OAF etc.);
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi e tipologici (indirizzo), funzionali, etc.;
- indicare la data prevista di avvio del servizio, nella quale il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli immobili come da successivo verbale di consegna; eventuali ritardi daranno luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art. 14;
- indicare la durata.

#### **5.2.2 Sezione Tecnica**

In relazione al Servizio per ciascun immobile, il Fornitore deve descrivere:

- l'identificazione dell'immobile e tipologie/quantità relative alle singole attività prezzate da P01 a P10 nonché, eventualmente, per i servizi opzionali le tipologie/quantità relative alle singole attività prezzate da P11 a P13;
- la documentazione tecnica e amministrativa di cui al successivo art. 5.2.3;
- i dati e le informazioni necessari a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. Art. 25);
- i riferimenti al presente Capitolato e all'offerta tecnica per quanto riguarda gli aspetti tecnici esecutivi delle attività;
- altri dati e/o informazioni riguardanti elementi aggiuntivi che possono incidere sulla sicurezza o sull'attività.

#### **5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa**

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Ente Contraente, intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati tecnici.

#### **5.2.4. Sezione Economica**

La Sezione Economica rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio, calcolato annualmente e per l'intera durata biennale dell'OF, nonché con individuazione delle singole rate, con evidenza delle modalità di determinazione, in base alle modalità di calcolo del canone di cui al successivo art. 25.

#### **5.2.5 Sezione Gestionale**

In relazione ai Servizi richiesti dall'Ente per ogni immobile, il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il Programma delle attività previsto contenente calendario di tutte le attività;
- l'elenco dei mezzi utilizzati;
- le altre informazioni richieste dall'Allegato "Organizzazione del Servizio" di cui all'Offerta Tecnica.

### **5.2.6 Personale dedicato all'appalto**

1. Le figure necessarie allo svolgimento delle attività, sia per il Fornitore che per l'Ente Contraente, sono definite ai successivi artt. 21 e 22, nel rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all'art. 25 del Disciplinare di gara, integrato con i contenuti dell'offerta tecnica.
2. In particolare il fornitore individua **il/i responsabile/i per le attività tecniche** in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 c. 1, relativamente a ciascuna tipologia di impianto di cui alle lettere g) ed a) del c.2 dell'art. 1 del D.M. 37/2008.
3. Il Fornitore produce, inoltre, l'elenco del personale per ciascuna delle attività di capitolato prezzate da P1 a P13, completo di qualifiche/abilitazioni/attestati di formazione continua, coerentemente con l'offerta tecnica.

### **5.2.7 Extracanone**

1. L'Ente Contraente può attivare una quota definita di extra canone come specificato al successivo art. 25.2. Nel caso in cui abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare detta quota (eventualmente indicandone anche l'importo), il Fornitore inserirà nel PDS una parte a ciò relativa (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile); diversamente, non compilerà detta parte. Se l'Ente Contraente comunicasse durante la durata del contratto, successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare mediante OAF la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

## **ART. 6. MODALITA' DI AVVIO DEL SERVIZIO**

1. Nel processo di redazione del PDS vale il principio della continuità del servizio, ove applicabile.
2. Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata.
3. Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.
4. Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

## **ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA**

1. L'Ordinativo di Fornitura è il contratto che regola i rapporti tra Ente Contraente e Fornitore e con cui il Fornitore si obbliga alla prestazione del servizio, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella sua Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione.
2. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti, in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.
3. Gli OF avranno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dalla data di presa in consegna e di avvio del servizio, se diversa, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.
4. I singoli Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 al netto dell'IVA, fatta salva comunque la facoltà del Fornitore di accettare richieste di ordinativi di importi inferiori, in base alla capienza della convenzione.
5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p. all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente aderente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro.

## **7.1 - PRESA IN CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO**

1. Nel PDS allegato all'OF deve essere indicata la data prevista per l'avvio, come richiesta dall'Ente Contraente, in cui il

Fornitore effettuerà la presa in consegna dei relativi immobili, che è simultanea per l'intero OF.

2. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui all'art. 14.

3. Le variazioni all'OF devono essere formalizzate mediante un OAF, e possono riguardare attività in extracanonone o modifiche della consistenza del patrimonio immobiliare in OF.

## **7.2 - VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA**

1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli immobili di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.

Il Fornitore dovrà redigere in contraddittorio un apposito Verbale di Presa in Consegna, da sottoscrivere congiuntamente con l'Ente Contraente, con il quale prenderà formalmente in carico gli immobili per tutta la durata del contratto. La data di sottoscrizione costituirà la data di avvio del Servizio, che deve coincidere con quella prevista e indicata in OF.

### **ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)**

1. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno la facoltà di esercitare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'opzione di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti integrativi dell'OF per modifica del patrimonio oggetto del servizio ovvero per prestazioni extracanonone, nei limiti del 20% dell'importo dell'OF.

2. L'OF, infatti, può essere modificato tramite OAF, formalizzato ai sensi del precedente art. 7, per variazioni che comportino variazione del patrimonio in OF, per l'attivazione di attività extracanonone o come da artt. 25.1 e 25.2.

3. Il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF (cfr. art. 7 comma 3), di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

4. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS, tramite un *addendum* al PDS redatto dal Fornitore contenente dette variazioni, il quale poi lo trasmette all'Ente contraente per l'accettazione con le stesse modalità, ma con tempistiche dimezzate rispetto a quanto previsto per l'approvazione del PDS. Le variazioni conseguenti diverranno operative con continuità.

5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p., anche all'atto dell'emissione dell'OAF, l'Ente aderente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro.

### **ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E VERBALE DI RICONSEGNA**

1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Ente Contraente gli immobili facendo riferimento al Verbale di Presa in Consegna redatto al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Ente Contraente (qualora non sia già agli atti della stessa) tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il Contratto.

3. Lo stato di conservazione di impianti/presidi/dispositivi/componenti deve essere accertato congiuntamente dall'Ente Contraente e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.

4. In caso di OAF con riduzione del patrimonio, dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna parziale.

5. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Ente Contraente o a soggetto terzo delegato.

6. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegna gli immobili oggetto di OF secondo le modalità previste dal presente articolo,

verrà applicata la penale di cui all'art. 14.

## *CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE*

### **ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA**

1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole della Convenzione, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della stessa e dei risultati perseguiti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

### **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore presterà garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assumerà con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello schema di convenzione.

### **ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 25, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi al corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per la prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, ivi comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale e per i mezzi e le attrezzature necessarie.

2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione e/o dei singoli OF/OAF, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Enti Contraenti o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.

3. Nel caso in cui non siano disponibili gli schemi tecnici, i manuali del produttore, i progetti o altra documentazione tecnica utile ai fini manutentivi o di utilizzo, il Fornitore deve attivarsi per sopperire a tale mancanza mediante reperimento di documentazione, rilievi, verifiche ovvero sostituzione di componenti e quant'altro necessario per garantire una corretta attività manutentiva, con conseguente consegna all'Ente contraente della documentazione tecnica completa.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e gli Enti Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili degli Enti Contraenti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili continueranno ad essere utilizzati in ragione della propria destinazione istituzionale; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze, senza recare intralci, disturbi o interruzioni, compatibilmente con l'attività manutentiva da eseguirsi ed in considerazione della tipologia di utenti che possono essere anche minori (scuole) e disabili (RSA). Il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle prescrizioni del DUVRI al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi incidente, di cui rimarrà unico responsabile per qualunque

effetto.

6. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Ente Contraente di concerto con il Fornitore integra il DUVRI standard predisposto dal SA (allegato 2 al presente Capitolato), riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad essere eseguito il servizio nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, integrato e/o modificato in base alle modalità organizzativo-tecnico-operative individuate dal Fornitore nel rispetto del presente Capitolato e dell'Offerta tecnica, deve essere debitamente firmato dal Fornitore medesimo.

7. In caso di rilevata inadempienza a quanto precisato nel DUVRI e sue integrazioni, o di infrazioni alle norme per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge del Fornitore, l'Ente contraente ha il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'OF fino alla regolarizzazione;
- di vietare l'accesso ai locali e alle strutture a tutti i dipendenti del Fornitore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o non si attengano alle disposizioni del DUVRI.

8. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o gli utenti degli immobili e/o in generale terzi, il Fornitore e/o l'Ente contraente (tramite propri delegati/responsabili) potranno ordinare la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ente Contraente e/o da terzi autorizzati.

10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo e qualificato nel rispetto delle normative vigenti tempo per tempo.

11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ai singoli Enti Contraente e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF/OAF.

12. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile, solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l'emissione di eventuali propri OF/OAF, e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Enti Contraenti; parimenti, ogni Ente Contraente può essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri OF/OAF.

13. Il Fornitore si impegna, oltre al rispetto delle vigenti norme pertinenti, a porre in essere ogni cautela, attività organizzativa, attrezzatura, mezzo con lo scopo di mitigare il più possibile l'impatto ambientale del Servizio, facendosi carico degli oneri necessari, come da elenco esemplificativo ma non esaustivo che segue:

- minimizzazione delle emissioni di vibrazioni/rumore, gas e polveri, utilizzando attrezzature ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore, gas e polveri;
- minimizzazione dell'uso di sostanze pericolose per l'ambiente e le persone, compatibilmente con la corretta esecuzione del servizio;
- minimizzazione dell'impatto in termini di rischi e disagi per tutti gli utenti in coordinamento con l'Ente contraente e il soggetto Responsabile di ciascuna struttura (Datore di lavoro), mediante studio preliminare accurato delle eventuali criticità, apposizione di segnaletica temporanea, realizzazione di eventuali parzializzazioni temporanee di impianti, riprogrammazioni temporanee di centraline, attivazione di ogni altra modalità consona all'informazione

tempestiva agli utenti e in generale ogni altra attività utile allo scopo.

## ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto degli Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF/OAF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara all'atto della sottoscrizione della convenzione, di essere in possesso di una copertura assicurativa di RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio e produce una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore all'importo del singolo lotto aggiudicato, a beneficio anche degli Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF/OAF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività. In caso di partecipazione alla gara in forma plurisoggettiva, tale copertura deve essere in possesso di tutti i soggetti per cui è necessario. In particolare detta polizza tiene indenne gli Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno possa loro essere arrecato nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF/OAF.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa per RC auto e della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale per gli Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, la Convenzione e ogni singolo OF/OAF si risolvono di diritto.

## ART. 14 – PENALI

1. Il SA e gli Enti Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che il Fornitore osservi scrupolosamente tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, gli Enti contraenti si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli eventuali inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Ente ovvero imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA ha potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE

|   | INADEMPIMENTO SANZIONATO                                                                                                      | VALORE PENALE                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF                                                                | 0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.1 del presente capitolato |
| B | Ritardo nella presentazione del PDS                                                                                           | 0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato |
| C | Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Ente contraente | 0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato |

3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Ente Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, gli **Enti Contraenti** hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AL SERVIZIO ORDINABILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE

|   | INADEMPIMENTO SANZIONATO                                                                                                                                                                                       | VALORE PENALE                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Ritardo nella presa in consegna degli immobili e/o nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato                                                                                                           | 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, rispettivamente, nell'art. 7.1 e nell'art. 6 del presente capitolato                                                                                                      |
| B | Ritardo nella operatività del Sistema informativo e nella costituzione/aggiornamento dell'anagrafica tecnica                                                                                                   | 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto alle rispettive previsioni di capitolato                                                                                                                                                       |
| C | Ritardo nelle tempistiche di inizio o completamento di ciascuna attività rispetto alle previsioni del relativo "Programma" e alle tempistiche previste per i ticket e relative fasi intermedie                 | 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel Programma delle attività e tempistiche dei ticket                                                                                                                        |
| D | Mancata o difforme esecuzione di: attività manutentive da capitolato e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica, reperibilità, sistema informativo, costituzione/aggiornamento dell'anagrafica tecnica | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità rispetto a quanto indicato in offerta tecnica nonché alle attività da capitolato (rispetto a Sistema informativo e anagrafica, la penale si applica per ciascun singolo inadempimento e le penali sono cumulabili) |
| E | Mancata o difforme esecuzione rispetto al DUVRI, o a quanto offerto dal Fornitore relativamente alla sicurezza ed al personale e relative abilitazioni rispetto a ciascuna tipologia di attività               | Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancanza/difformità                                                                                                                                                                                                                       |
| F | Ritardo nelle attività connesse alla riconsegna degli immobili                                                                                                                                                 | 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 del presente capitolato                                                                                                                                        |

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
- Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, nel qual caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e, comunque, alla più breve.
- Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato, è comunque applicabile: l'eventuale inadempienza per mancata o non corretta esecuzione comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) e per ritardo comporta una penale dello 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo.

5. I singoli Enti Contraenti hanno potestà di risolvere di diritto l'OF/OAF in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF/OAF, potendo, in ogni caso, applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF/OAF, dovendo in caso di superamento disporre la risoluzione.

6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per

iscritto al Fornitore, dall'Ente Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle sopracitate Tabelle, con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio degli Enti Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Ente Contraente e/o il SA sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli OF/OAF, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

## ***CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

### **ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

1. Il Fornitore deve individuare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, un referente per i rapporti con il SA, anche nel rispetto di quanto indicato in offerta tecnica.

### **ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Anche ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 il Fornitore si obbliga a consentire agli Enti Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF/OAF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dagli Enti Contraenti.

## ***CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI***

### **ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e presente Capitolato), a:

a) garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF/OAF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS approvato da ciascun Ente Contraente, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14;

c) utilizzare mezzi e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e relative alla "direttiva macchine" vigenti, in buone condizioni, nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione delle

attività, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF;

d) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dagli Enti Contraenti, qualora abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF/OAF, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, nonché ad attivarsi senza indugio per mettere temporaneamente in sicurezza gli immobili e i relativi utenti ove necessario;

e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;

f) vigilare che il personale addetto alle attività osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello gli Enti Contraenti;

g) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate (cfr. si veda paragrafo 25 del disciplinare di gara). Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal DEC. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;

h) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n. 81/2008, nonché quella che verrà emanata nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF/OAF in quanto applicabili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente), nonché il D.U.V.R.I. e verificare che anche gli esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF/OAF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

l) mantenere, nel corso della durata degli OF/OAF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte degli Enti Contraenti;

m) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS;

n) eseguire le prestazioni extracanone di cui al successivo art. 25.2 nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative;

o) **trasmettere al SA un report bimestrale** contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti Contraenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione;

p) collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI;

q) comunicare all'Ente Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08.

2. Il fornitore individua **il/i responsabile/i per le attività tecniche** in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 c. 1, relativamente a ciascuna tipologia di impianto di cui alle lettere g) ed a) del c.2 dell'art. 1 del D.M. 37/2008.

3. Su richiesta dei singoli Enti Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

4. Il Fornitore si obbliga altresì a inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Contenuti del DUVRI e delle prescrizioni connesse all'attività da svolgere, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell'emergenza, anche in luoghi con presenza eventuale di utenti minori (es. scuole) o ospiti affetti da patologie/disabilità psicofisiche gravi (es. RSA);
- Rischi relativi alle attività in altezza, corretto uso delle attrezzature e degli approntamenti di sicurezza presenti nei luoghi, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- Rischi relativi all'elettrocuzione ed ai lavori in prossimità di linee elettriche ed elementi in tensione (anche con riferimento agli impianti fotovoltaici), nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- Rischi relativi ai recipienti in pressione e agli accumulatori/batterie;
- Normativa ADVR;
- Normativa pertinente;
- Possibili interazioni della propria attività con il Certificato di Prevenzione incendi e i DVR degli immobili oggetto del servizio;
- Corrette modalità nell'uso di macchine e attrezzature;
- Corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in particolare sui temi della gestione dei materiali e delle attrezzature, nonché dei rifiuti;
- Modalità di conservazione dei documenti;
- Codici di comportamento nazionale e dell'Ente, per quanto applicabili.

6. Il Fornitore dovrà con sollecitudine comunicare all'Ente contraente ogni evento infortunistico.

## **ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della convenzione per la categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

## **TITOLO II – PARTE TECNICA**

### ***CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO***

#### **ART. 20 – SERVIZIO “MANUTENZIONE ANTINCENDIO”**

1. Costituisce oggetto del servizio la manutenzione “full risk” di tutti gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio come segue:

- Estintori d'incendio portatili e carrellati (rif. 20.1.3.1);
- Reti idranti antincendio (rif. 20.1.3.2);
- Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco) (rif. 20.1.3.3);
- Sistemi automatici a sprinkler (rif. 20.1.3.4);

- Impianti di rivelazione e allarme incendio (rif. 20.1.3.5);
- Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (rif. 20.1.3.6);
- Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali e forzati (rif. 20.1.3.7);
- Sistemi a pressione differenziale (rif. 20.1.3.8);
- Sistemi di spegnimento (rif. 20.1.3.9)

ad uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza degli immobili oggetto dell'OF/OAF, nonché i servizi aggiuntivi opzionali relativi alla manutenzione "full risk" di: "Illuminazione di emergenza" (rif. 20.1.3.10), "Sgancio EE" (rif. 20.1.3.11), "Porte non tagliafuoco sui percorsi di esodo" (rif. 20.1.3.12).

2. La descrizione delle attività, le relative modalità di esecuzione e la frequenza con cui sono svolte sono contenute nelle norme pertinenti vigenti al momento dell'esecuzione del singolo controllo su ciascuna tipologia di impianto/attrezzatura/sistema di sicurezza (norme di legge e UNI/CEI/ecc... che definiscono la regola dell'arte), nel presente Capitolato, e nell'Offerta Tecnica proposta in sede di gara, nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore/progettista di ciascun elemento/impianto.

3. Il personale che esegue ciascuna tipologia di attività su dispositivo/sistema/impianto antincendio è specificamente formato ed esperto in relazione all'attività stessa. In ogni caso il personale esecutore, per le attività relative a ciascuna delle tipologie di dispositivo/sistema di cui agli artt. da 20.1.3.1 a 20.1.3.11, è in possesso delle abilitazioni e qualifiche previste dalla normativa nel tempo vigente nonché delle abilitazioni e requisiti conformi alle indicazioni ed eventuali restrizioni da parte del produttore di ciascun componente, in particolare per quanto riguarda le attività sui recipienti in pressione. Inoltre, in corso di esecuzione il Fornitore consegna all'Ente contraente copia degli attestati conformi alle norme eventualmente intervenute in materia di requisiti tecnico professionali dei manutentori antincendio, senza indugio ed entro 5 giorni dall'entrata in vigore delle norme stesse.

4. Tutte le attività devono essere sempre tempestive e condotte ininterrottamente fino al ripristino definitivo con tutti i mezzi possibili; in caso di impossibilità motivata di ripristino definitivo in giornata, il Fornitore garantisce un intervento provvisorio al fine di assicurare la sicurezza per gli utenti per quanto possibile, previa autorizzazione dell'Ente Contraente, e informa senza indugio, nella stessa giornata prima di lasciare la sede, relativamente alle condizioni in cui vengono provvisoriamente lasciati i dispositivi/sistemi/impianti/presidi e dei tempi di ripristino compatibilmente con quanto in offerta tecnica, il Referente di sede (Datore di lavoro) per metterlo in condizione di attivare in tempo utile gli adempimenti conseguenti.

5. Sono a carico del Fornitore le attività e gli oneri intesi come:

- Verifiche e attività periodiche previste dalle norme specifiche che definiscono la regola dell'arte alle relative cadenze, per garantire la piena efficienza di tutte le attrezzature e impianti, in coerenza con le prescrizioni di capitolato e con l'offerta tecnica.
- Manutenzione programmata preventiva: attività di manutenzione preventiva e predittiva, programmabile ed eseguibile con una determinata periodicità e frequenza, finalizzata a ridurre la probabilità di guasto, il degrado del funzionamento ed a minimizzare il rischio per gli utenti.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, riparativa a guasto, compresa la manutenzione sostitutiva di tutti i dispositivi/impianti/sistemi/presidi con altrettanti compatibili e di caratteristiche analoghe o superiori a quelli esistenti, previa autorizzazione dall'Ente contraente, con la sola esclusione degli atti vandalici denunciati o comunque per fatti indipendenti dall'operato del Fornitore, che deve in tutti i casi intervenire in reperibilità e adoperarsi per il ripristino completo durante lo stesso sopralluogo in cui se ne verifica e ravvede la necessità ovvero, ove in via del tutto eccezionale sia impossibile per motivi documentati, il termine deve comunque essere motivato

e preventivamente comunicato all'Ente contraente ed al Responsabile di sede (Datore di lavoro) e rispettato con assoluta precisione.

- Tutti gli oneri per la fornitura ed installazione di componenti, impianti, accessori, ricariche e materiali di consumo, per i quali è prevista la sostituzione da norma o che comunque debbano essere oggetto di sostituzione/integrazione in ciascuna fase manutentiva per il mantenimento dei pertinenti requisiti minimi delle costruzioni come da art. 2 comma 2, del presente Capitolato, fatte salvo quanto agli articoli 20.1.3.5, comma 9, e 20.1.3.10, comma 5.
- Tutti gli oneri per la ricerca guasti nonché i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di segnaletica, i presidi per la sicurezza e per il confinamento delle aree, gli oneri di trasporto dei materiali oltre che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale di risulta, nonché la pulizia dell'area di intervento.
- Tutte le attività preventive e di coordinamento, anche con i gestori di altri impianti interessati, le sostituzioni temporanee necessarie a garantire il permanere delle condizioni di sicurezza, al fine di evitare che sia di fatto ridotta l'efficienza delle protezioni antincendio e dei percorsi di esodo o che si creino situazioni di panico/disagio per mancanza di informazione oppure azioni indesiderate/danno alle cose anche relativamente ad altri impianti coinvolti.
- Attività tecnico-operativa di supporto nella fase di rinnovo del CPI, in occasione di eventuali richieste da parte del Comando VVF e comunque in generale nelle fasi di verifica degli impianti/attrezzature disposte dall'Ente contraente, mettendo a disposizione manodopera e mezzi idonei ai sensi della normativa vigente e collaborando con la necessaria flessibilità ai fini dell'esecuzione in tempo utile nel rispetto delle eventuali scadenze, anche tenendo conto delle peculiarità dei luoghi e degli eventuali vincoli dati dalle caratteristiche di uso degli stessi.
- Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio.
- Programmazione e Controllo Operativo, Sistema informativo.
- Contact Center, reperibilità e pronto intervento.
- Costituzione e/o gestione dell'Anagrafe Tecnica.

6. All'atto della presa in carico il Fornitore verifica le condizioni di presidi/sistemi/impianti/dispositivi rispetto al progetto e alle norme vigenti nonché alle istruzioni dei fornitori, provvedendo al reperimento di tutta la documentazione, integrando la stessa ove mancante nel rispetto delle vigenti normative anche mediante riparazioni/sostituzioni - a titolo esemplificativo - di componenti/linee/manichette e attacchi/valvole/serbatoi/motori/batterie/gruppi di pompaggio/estintori/centraline/lampade/porte ecc., compreso ogni onere; il Fornitore provvede inoltre alla creazione e all'aggiornamento senza indugio dell'anagrafica nel sistema informativo.

7. Il Fornitore, all'atto della presa in carico, verifica ed eventualmente ripristina la conformità con oneri a proprio completo carico, provvedendo alla messa fuori servizio dei presidi/sistemi/impianti che non rispettano le normative, sostituendoli con altri nuovi e/o eseguendo le eventuali fasi manutentive scadute, aggiorna le etichettature ed il registro antincendio nonché l'anagrafica nel sistema informativo.

8. Ogni attività deve essere riportata giornalmente, e prima di lasciare la struttura, nel Registro antincendio, nel "*Documento di avvenuto completamento di attività manutentiva*" da caricare sul sistema informativo per la visibilità immediata da parte dell'Ente contraente e da consegnare in copia cartacea al Responsabile di sede (Datore di lavoro), con firma leggibile da parte del tecnico manutentore.

9. Nel "*Documento di avvenuto completamento di attività manutentiva*" il manutentore attesta, sotto la propria completa responsabilità, senza indugio e comunque prima di lasciare la struttura, che le attività registrate sono completate riportando tutti gli esiti delle verifiche di norma, che le parti di ricambio e i materiali di consumo sono originali ovvero altri dichiarati equivalenti dal produttore, dichiarando puntualmente tutte le attività eseguite, il numero

di matricola degli strumenti di misura utilizzati, l'esito numerico delle verifiche e prove, le anomalie riscontrate, relazionando circa lo stato in cui lascia l'impianto, con esplicita garanzia incondizionata del mantenimento delle condizioni di sicurezza e del permanere dei pertinenti requisiti minimi della costruzione (rif. precedente art. 2, comma 2) nel rispetto di quanto dettagliato nelle liste di riscontro previste dalla norma.

10. Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività in loco, il Fornitore provvede alla consegna all'Ente contraente e all'inserimento in anagrafica dei documenti conseguenti, a norma di legge, alle attività che il Fornitore esegue nel rispetto del presente capitolato e dell'offerta tecnica (modelli ministeriali VVF e relativa documentazione a corredo – DoP, dichiarazioni CE, schede di sicurezza, manuale d'uso e manutenzione,..., redatti e siglati dal produttore e dal Fornitore stesso nonché da parte di **professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno** di cui all'art. 16 c. 4 del D.lgs. 139/2006 e in regola con gli adempimenti di cui al D.M. 5/8/2011 e s.m.i). L'attività si considera completata alla avvenuta consegna dei suddetti modelli ministeriali correttamente sottoscritti, con applicazione delle relative penali in caso di ritardo/difficoltà come da precedente art. 14.

11. I presidi/componenti antincendio non devono essere rimossi neppure temporaneamente dalla loro sede e, nel caso in cui il Fornitore non riesca a garantire la corretta esecuzione delle proprie attività senza rimuoverli, gli stessi devono essere sostituiti, anche se temporaneamente, da elementi di pari caratteristiche tecniche e non superiore vetustà che siano utilizzabili con pari caratteristiche di sicurezza rispetto all'originale. Inoltre il Fornitore deve dare preventiva comunicazione della data di sostituzione (per consentire la presa in carico degli originali per manutenzione), rilasciando una asseverazione di avvenuta sostituzione in cui esplicita di aver operato esattamente come sopra. Il ripristino viene eseguito nei minori tempi possibili in relazione alle attività eseguite e viene anch'esso documentato. Si applicano le penali di cui all'art. 14 per mancata esecuzione/ritardo.

12. Qualora le attività previste richiedano acquisizioni di autorizzazioni o comunicazioni obbligatorie, gli oneri anche burocratico-operativi sono a carico del Fornitore, che deve al contempo rispettare regolamenti e norme, anche locali, nonché gestire rapporti ed interazioni con terzi anche e soprattutto per le necessarie attività di assistenza tecnica alle verifiche obbligatorie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: sopralluoghi e assistenza tecnica – comprese strumentazioni e materiali di consumo - alle verifiche e prove sugli impianti in sede di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, o in caso di verifiche da parte del Comando VVF, ovvero in tutte le situazioni similari che si verificano nella conduzione dei fabbricati, nonché ad esempio il rispetto della disciplina delle attività rumorose temporanee, l'attivazione della procedura per la rimozione forzata di mezzi che ostacolano le proprie attività, la gestione di eventuali servitù presenti sui fabbricati, ecc.). Si applicano le penali di cui all'art. 14 per mancata esecuzione/ritardo.

13. Il Fornitore collabora fattivamente alla funzione di controllo dell'Ente contraente, fornendo tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la verifica delle prestazioni erogate in tempo utile.

14. Il Fornitore si adopera per evitare danni di qualunque tipo a persone e cose, con riferimento a titolo esemplificativo a:

- danni agli utenti, al personale che esegue o controlla l'esecuzione del servizio, alle persone in generale nonché alle cose, conseguenti al mancato rispetto delle norme di sicurezza, del presente capitolato, del DUVRI e dei contratti di lavoro;
- danni conseguenti alla mancata o non adeguata pulizia dei luoghi in seguito alle proprie attività;
- danni conseguenti a ostruzione dello scorrimento delle acque in conseguenza alla propria attività;
- danni alle proprietà confinanti.

15. Il Fornitore si organizza per garantire le attività negli orari della giornata e nei periodi dell'anno che arrechino il minor disagio possibile agli utenti, intensificando quindi ad esempio le attività programmabili nei mesi estivi di chiusura delle

scuole (compreso il periodo tradizionalmente feriale di agosto), e/o tenendo conto di segnalate specifiche condizioni locali; relativamente al servizio per la sua natura sono considerati orari di operatività normale quelli in orario di attività scolastica, compreso il sabato mattina fino alle 14.30.

16. Il Fornitore organizza la propria attività adattandola in relazione alle modalità di utilizzo dei fabbricati affidati, alle caratteristiche istituzionali dei servizi in essi svolti, alla tipologia di utenza che li frequenta, agli orari, periodi e stagionalità che caratterizzano la relativa attività.

17. Rimangono con oneri completamente a carico del Fornitore, oltre a materiali, mezzi ed attrezzature, personale adeguatamente formato ed esperto, anche tutti gli oneri accessori, la programmazione e l'esecuzione delle attività in sicurezza nel rispetto delle vigenti normative, esonerando il SA e l'Ente Contraente da responsabilità di alcun tipo in relazione alle conseguenze di eventuali incidenti che dovessero accadere.

## **20.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

### **20.1.1 Normativa di riferimento**

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei seguenti disposti normativi nel testo vigente:

D. Lgs. 81/08 del 9/4/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

D. Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 113 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"

D.M. 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"

D.M. n. 37 del 12.01.2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art. 5 "Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività"

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione"

D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"

D.M. 07/01/2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio"

D.M. 06/03/1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio"

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106. "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE"

D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC)

2011/305/CEE (CPR) "Regolamento Prodotti da costruzione"

D. Lgs. 17/2021 del 27/1/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"

D.Lgs. 10 del 02/01/1997 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale"

D.M 11/4/2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"

D.Lsg. n. 152/2006 "Codice Ambiente"

D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

D. Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"

D.Lgs. n. 116/2020 "Attuazione della Direttiva 818/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"

D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della Strada";

D. M. 13/01/2021, "Recepimento direttiva 2020/1833 per ADR 2021"

Regolamenti comunali in materie relative a rumore, occupazioni di suolo pubblico, traffico, gestione dei rifiuti, e/o comunque pertinenti alle attività del servizio.

Normative, circolari e direttive pertinenti al funzionamento ed all'uso in condizione di igiene e sicurezza delle tipologie di immobili potenzialmente oggetto del servizio.

Norme, direttive e circolari VVF.

Norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, EAD, e altre normative specifiche vigenti che regolano le specifiche attività e definiscono la regola dell'arte.

Si segnalano, altresì, le seguenti Linee guida emesse dalla ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO:

*"Linea guida per la corretta manutenzione dei sistemi antincendio" rev. 3.2020*

*"Linea guida per la corretta manutenzione di estintori, componenti reti idranti, porte tagliafuoco ed uscite di emergenza" rev. 3.2020.*

### **20.1.2 Articolazione del servizio**

1. Gli Enti legittimati possono attivare in alternativa il solo Servizio "Manutenzione antincendio" e, per gli Enti che abbiano aderito al primo, i seguenti Servizi opzionali: "Illuminazione di emergenza", "Sgancio EE" e "Porte non tagliafuoco sui percorsi di esodo".

### **20.1.3 Descrizione tecnica del servizio**

Si riportano nel seguito le specifiche relativamente alla declinazione del servizio per le tipologie di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio come da elenco di cui al comma 1 dell'art. 20.

#### **20.1.3.1 Estintori d'incendio portatili e carrellati**

1. Gli estintori, portatili e carrellati, oggetto del servizio comprendono tutte le tipologie:

- Estintori a base acqua (compresi quelli a schiuma);
- Estintori a polvere;
- Estintori ad anidride carbonica (CO<sub>2</sub>);

- Estintori ad idrocarburi alogenati.

2. Tutte le attività periodiche sono eseguite nel rispetto della norma UNI 9994-1:2013 e delle norme in essa richiamate, ovvero dalla/e analoga/e norma/e tempo per tempo vigente/i, integrata/e dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.

3. In corrispondenza ad ogni attività deve essere aggiornato, sotto la completa responsabilità del Fornitore, il cartellino di manutenzione presente sull'estintore in cui devono essere obbligatoriamente presenti le informazioni come da norma UNI.

4. Il Fornitore dismette senza indugio, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, tutti gli estintori che a norma di legge non possano essere mantenuti in servizio, sostituendoli con altri nuovi di pari caratteristiche tecniche e capacità estinguente, con oneri a suo completo carico.

5. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata, il manutentore colloca sull'estintore un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario alla consegna di un estintore nuovo sostitutivo che deve avere pari capacità estinguente e pari caratteristiche tecniche nel rispetto delle vigenti normative (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non sia rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino deve essere informata prima di lasciare la struttura la persona Responsabile di sede (Datore di lavoro). Il Fornitore provvede inoltre alle registrazioni nei documenti come sopra descritti.

6. Nella fase di "Controllo periodico" le attività minime da eseguirsi a completo carico del Fornitore da parte di personale specificatamente abilitato, configurabili anche come interventi tecnici, con periodicità massima 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), e comunque con riferimento alle indicazioni del produttore dell'estintore, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI per ogni tipologia di estintore.

7. Nella fase di "Revisione programmata" le attività minime da eseguirsi a completo carico del Fornitore da parte di personale specificatamente abilitato, configurabili anche come interventi tecnici, con periodicità differenziata a seconda della tipologia di estintore, e comunque con riferimento alle indicazioni del produttore dell'estintore, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI per ogni tipologia di estintore anche in relazione alle tempistiche.

8. Sia tutte la parti di ricambio che gli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti da parte del produttore dell'estintore; la frequenza di sostituzione dell'agente estinguente deve essere quella indicata dal produttore dell'estintore e in ogni caso deve non essere inferiore a quella prevista dalla norma per la fase di "Revisione programmata".

9. Il Fornitore provvede a riportare in modo indelebile sull'estintore i riferimenti richiesti dalla norma che attestino la avvenuta revisione programmata (data, ditta esecutrice), nel rispetto dei divieti previsti a tutela dell'integrità del serbatoio e dei componenti soggetti a pressione.

10. Nella fase di "Collaudo" le attività minime da eseguirsi a completo carico del Fornitore da parte di personale specificatamente abilitato, configurabili anche come interventi tecnici, con periodicità differenziata a seconda della tipologia di estintore, e comunque con riferimento alle indicazioni del produttore dell'estintore, sono quelle esplicitamente previste dalle norme vigenti per ogni tipologia di estintore anche in relazione alle tempistiche.

11. Per estintori utilizzati anche solo parzialmente, l'agente estinguente deve essere sostituito completamente e devono essere eseguite tutte le attività come da norma UNI a completo carico del Fornitore, ad esclusione del caso di atti vandalici denunciati.

12. Le marcature e i contrassegni distintivi riportati dal produttore dell'estintore non devono essere rimossi o coperti. In particolare, non devono essere rimosse o coperte le informazioni che identificano il produttore.

### **20.1.3.2 Rete idranti antincendio**

1. Gli impianti di rete idranti oggetto del servizio comprendono tutte le relative possibili componenti a partire dall'alimentazione, eventuali serbatoi, motori, batterie, pompe, tutte le componenti della rete e gli apparecchi erogatori; sono compresi tutti gli elementi accessori quali locali, cassette, allarmi, centraline, telegestione, nulla escluso.

2. Tutte le attività periodiche sono eseguite nel rispetto delle norme UNI10779:2021, UNI EN 671-3:2009 e UNI EN 12845:2020 e delle norme in esse richiamate, ovvero dalla/e analoga/e norma/e tempo per tempo vigente, integrata dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.

3. Il Fornitore non è responsabile dell'idoneità della tipologia di alimentazione, ma esclusivamente dell'efficienza e condizioni manutentive di tutte le componenti dell'impianto compresa l'alimentazione.

4. Nella fase "Controllo e manutenzione" per nappi antincendio e per gli idranti a muro le attività minime, configurabili anche come interventi tecnici, da eseguirsi con periodicità massima 6 mesi e con riferimento alle indicazioni del produttore, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI per ogni tipologia.

5. Con periodicità massima annuale tutte le tubazioni flessibili e semirigide vengono sottoposte alla pressione di rete ai fini della verifica di integrità e con periodicità massima quinquennale vengono sottoposte alla massima pressione di esercizio ai fini della verifica di idoneità.

6. Al termine di ogni attività, le manichette provate devono essere completamente asciutte prima di essere ricollocate in sede al fine di evitarne il deterioramento, garantendo nel contempo il permanere del requisito minimo "Sicurezza in caso di incendio".

7. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente, il manutentore colloca etichette "IMPIANTO FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona Responsabile di sede nel suo ruolo di Datore di lavoro per le successive comunicazioni al Comando VVF competente per territorio. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica come sopra.

8. In presenza di **alimentazione con gruppo di pompaggio e serbatoi/vasche di accumulo**, tutte le attività periodiche settimanali, mensili, trimestrali, semestrali ed annuali sono eseguite nel rispetto della norma UNI EN 12845:2020 e delle norme in essa richiamate, con controllo e registrazione di tutte le verifiche, effettuazione di tutte le prove, verifiche sostituzioni (anche delle batterie) e riparazioni, rabbocchi di carburante e olio, nulla escluso, come previsto dalla norma, ovvero dalla/e analoga/ghè norma/e tempo per tempo vigente, integrata/e dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente. Sono fatti salvi gli oneri conseguenti a un avvio dovuto ad atti vandalici denunciati o, comunque, per cause completamente indipendenti dall'operato del Fornitore, che deve comunque organizzarsi affinché il ripristino avvenga durante lo stesso sopralluogo in cui se ne verifica e ravvede la necessità ovvero, ove in via del tutto eccezionale non sia possibile per motivi documentati, il termine entro cui avverrà il ripristino definitivo deve comunque essere preventivamente comunicato e

rispettato con assoluta precisione, pena applicazione delle penali di cui all'art. 14.

9. Il Fornitore verifica con continuità che, per tutte le componenti di impianto esposte al gelo, siano efficaci gli isolamenti termici predisposti ovvero che gli stessi vengano adeguatamente integrati a proprio carico e che siano state effettuate tutte le attività preliminari finalizzate ad evitare rotture; i relativi ripristini in caso di rottura sono comunque a carico del Fornitore.

#### **20.1.3.3 Porte resistenti al fuoco di ogni tipologia (porte tagliafuoco) e porte non tagliafuoco sui percorsi di esodo - OPZIONALE**

1. La dicitura "porte tagliafuoco" oggetto del servizio si riferisce a porte di ogni tipologia e materiale, finestre e vetrate fisse identificate come resistenti al fuoco da specifica targhetta o tramite documenti esistenti, poste sulle vie di fuga e non.

2. Le porte oggetto delle due tipologie di servizio comprendono tutti i relativi possibili componenti (telai, pannelli laterali, guide, ante, finestrate, batture e soglie, zanche, tasselli, malte e materiali di riempimento, sopra luce con e senza traversa, carrelli, rotaie, rulli, ..) e accessori (cerniere, maniglie, maniglioni antipanico, serrature, scroccchi, dispositivi di apertura, di fermo in apertura e di chiusura, coordinatori dell'ordine di chiusura, lastre paracolpi, meccanismi di scorrimento, componenti elettrici, cablaggi, guarnizioni termoespandenti, segnaletica applicata, condotti e cavi di comando elettrico, ..), nulla escluso.

3. Tutte le attività periodiche sono eseguite nel rispetto delle norme UNI 11473-1:2013 e delle norme in essa richiamate, ovvero dalla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente, integrata dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.

4. In corrispondenza ad ogni attività deve essere aggiornato, sotto la completa responsabilità del Fornitore, il cartellino di manutenzione applicato dal Fornitore sulla porta, in cui devono essere obbligatoriamente presenti le informazioni come da norma UNI.

5. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente o della porta completa, il manutentore colloca una etichetta "PORTA FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona Responsabile di sede nel suo ruolo di Datore di lavoro. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

6. Nella fase di "Controllo periodico" le attività minime da eseguirsi a completo carico del Fornitore da parte di personale specificatamente abilitato, configurabili anche come interventi tecnici di manutenzione ordinaria, straordinaria fino alla sostituzione come da norma UNI, da eseguirsi con periodicità massima 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), e comunque con riferimento alle indicazioni del produttore e in relazione al rischio specifico, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI anche in relazione a ciascun componente e/o accessorio eventualmente presente.

#### **20.1.3.4 Sistemi automatici a sprinkler**

1. La dicitura "impianti sprinkler" oggetto del servizio si riferisce agli impianti oggetto della norma UNI EN 12845:2020, ed a tutti i relativi possibili componenti ed accessori.

2. Per gli impianti sprinkler il Fornitore deve individuare, con oneri completamente a proprio carico e nel rispetto della norma, le figure adeguatamente e specificatamente formate ed esperte che assumano rispettivamente il ruolo di responsabile dell'impianto e sostituto di quest'ultimo ai sensi della norma UNI EN 12845:2020, i cui nominativi, indirizzi

di domicilio e contatti di telefonia mobile dovranno essere apposti in modo ben visibile nel locale stazione di controllo del sistema.

3. Il Fornitore deve attivarsi senza indugio con oneri a proprio carico affinché gli allarmi di tipo B (tecnici) siano in tempo reale trasmessi automaticamente alla figura responsabile dell'impianto (o sostituto) (rif. comma precedente 2), che, in reperibilità 24/24 h 365 gg/anno, possa intraprendere immediatamente le azioni necessarie e appropriate.

4. Tutte le attività periodiche settimanali, mensili, trimestrali, semestrali ed annuali sono eseguite nel rispetto della norma UNI EN 12845:2020 e delle norme in essa richiamate, con controllo e registrazione di tutte le verifiche, effettuazione di tutte le prove, verifiche sostituzioni e riparazioni, rabbocchi, nulla escluso, come previsto dalla norma, ovvero dalla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente/i, integrata/e dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.

5. Al termine di ogni attività, prima che il personale esecutore lasci il fabbricato, l'impianto e qualsiasi pompa automatica e serbatoio a pressione e a gravità devono essere riportati nelle corrette condizioni di funzionamento e devono essere immediatamente operativi senza limitazioni.

6. Le manutenzioni e le riparazioni dei sistemi che li rendano anche solo parzialmente non operativi implicano che il Fornitore si adoperi con ogni modalità al fine di minimizzare il tempo e l'estensione del fuori servizio, anche operando mediante sezionamenti a ciò finalizzati.

7. In caso di fuori servizio temporaneo o parziale durante le attività, il Fornitore ha l'obbligo di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, la persona responsabile di sede nel suo ruolo di datore di lavoro della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino. In questo caso inoltre il Fornitore, se necessario come da norma UNI, deve provvedere a chiudere tutte le serrande e le porte tagliafuoco, isolare mediante valvole le pompe fuori servizio e ripristinare tutte le parti in cui è possibile farlo utilizzando tappi o flange cieche sulle tubazioni e opportuni cartellini di indicazione, visibili, numerati e registrati per una precisa rimozione. Al termine il corretto ripristino è responsabilità del Fornitore che deve, inoltre, effettuare per ciascuna delle suddette fasi le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica come sopra.

8. L'arresto programmato anche parziale è soggetto ad autorizzazione da parte del responsabile di sede (Datore di lavoro), con informazione anche all'Ente contraente; il Fornitore, previa verifica congiunta con gli altri soggetti delle possibili alternative, si rende disponibile a concordare modalità e tempistiche in tempo utile in modo da minimizzare il rischio. Prima dell'arresto il Fornitore verifica in tutta la struttura che non ci siano principi di incendio e si adopera nei casi specifici previsti dalla norma.

9. In caso di arresto non programmato, per urgenza o per un incidente, il Fornitore deve attivarsi come da punti precedenti senza indugio e nel minor tempo possibile, avvisando nel contempo responsabile di sede (Datore di lavoro) per i successivi adempimenti.

10. Il Fornitore è responsabile della tenuta e del ripristino immediato della scorta di sprinkler di ricambio e delle relative chiavi, non inferiore ai limiti previsti dalla norma UNI, in collocazione idonea a norma di legge identificata e fornita dal responsabile di sede/Ente contraente.

#### **20.1.3.5 Impianti di rivelazione e allarme incendio**

1. La dicitura "impianti di rivelazione e allarme incendio" oggetto del servizio si riferisce agli impianti oggetto della norma UNI 11224:2019 per lo scopo specificatamente individuato dalla norma - verifica della funzionalità degli impianti - e a tutti i relativi possibili componenti ed accessori, comprese le verifiche del buon fine dei comandi di attivazione verso altri sistemi di protezione (compresa ad esempio la verifica del corretto funzionamento dell'attuatore delle serrande

tagliafuoco), visualizzazione, trasmissione del segnale di allarme/guasto.

2. Tutte le attività periodiche - controlli periodici e verifica generale del sistema (allo scadere dei 12 anni) sono eseguite nel rispetto della norma UNI EN 11224:2019 e delle norme in essa richiamate, effettuazione di tutte le prove, verifiche sostituzioni e riparazioni, nulla escluso come previsto dalla norma, registrazione mediante liste di controllo in analogia con la norma stessa. Il riferimento alla norma è da intendersi esteso alla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente/i, integrata/i dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.

3. Le condizioni di pulizia dei dispositivi del sistema devono essere assicurate con continuità, in quanto necessarie per corretto funzionamento.

4. Le manutenzioni e le riparazioni anche di singoli componenti dell'impianto, che lo rendano anche solo parzialmente non operativo, implicano che il Fornitore si adoperi con ogni modalità al fine di minimizzare il tempo e l'estensione del fuori servizio, fra l'altro anche riprogrammando la centrale con oneri completamente a suo carico e secondo le indicazioni fornite di concerto dall'RSPP della struttura e dall'Ente contraente.

5. In caso di fuori servizio temporaneo o parziale durante le attività, il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, la persona responsabile di sede, nel suo ruolo di datore di lavoro, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino e di mettersi a disposizione senza indugio, ove possibile/utile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'immobile, per la riprogrammazione della centrale con oneri completamente a suo carico e secondo le indicazioni fornite di concerto dall'RSPP della struttura e dall'Ente contraente, fino al completo ripristino, sempre a carico del Fornitore, delle condizioni iniziali. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica come sopra.

6. L'arresto programmato anche parziale è soggetto ad autorizzazione da parte del responsabile di sede (Datore di lavoro), con informazione anche all'Ente contraente; il Fornitore, previa verifica congiunta con gli altri soggetti delle possibili alternative, si rende disponibile a concordare modalità e tempistiche in tempo utile in modo da minimizzare il rischio anche mediante riprogrammazioni come sopra.

7. In caso di arresto non programmato, per urgenza o per un incidente/atto vandalico, il Fornitore deve attivarsi come da punti precedenti senza indugio e nel minor tempo possibile, avvisando nel contempo Responsabile di sede (Datore di lavoro) per i successivi adempimenti, con oneri completamente a proprio carico (relativamente agli oneri è fatto salvo il solo caso di atti vandalici denunciati).

8. Il Fornitore è responsabile della tenuta e del ripristino immediato della scorta di componenti di ricambio.

9. Qualora il Fornitore verifichi che non sono possibili sostituzioni di componenti deteriorati dell'impianto in quanto non sono più in produzione componenti idonei/compatibili con la centrale, acquisendo e consegnando senza indugio all'Ente contraente documentazione oggettiva e circostanziata a comprova dell'impossibilità, e si renda quindi necessario il rifacimento completo dell'impianto, i relativi oneri di progettazione tecnica e di esecuzione non rientrano nel canone ma possono essere eseguiti in **extracanone** come da art. 25.2; in alternativa l'impianto esce dal servizio e l'Ente contraente può gestire in autonomia la sostituzione dell'impianto che verrà ricollocato nel patrimonio oggetto del servizio a intervento concluso, con la consegna ed inserimento in anagrafica tecnica di tutti i documenti di certificazione e collaudo dell'impianto stesso.

### **20.1.3.6 Sistemi di allarme vocale per la gestione dell'emergenza**

1. I sistemi di allarme vocale per la gestione dell'emergenza oggetto del servizio comprendono tutte le possibili componenti di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, automatici o manuali che siano.
2. Tutte le attività periodiche - comprese pulizia, riallineamento, regolazione, sostituzione - sono eseguite nel rispetto delle norme UNI 7240-19:2010 e UNI CEN/TS 54-32:2015, e delle norme in esse richiamate, ovvero dalla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente/i, integrata/i dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.
3. I rapporti di prova e di ispezione devono contenere come minimo quanto previsto nei modelli presenti nelle appendici E ed F della norma UNI.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esecuzione di pulizie, controlli, verifiche, misure, ispezioni e prove, le cui attività minime, configurabili come interventi tecnici e da eseguirsi con periodicità massima 6 mesi, sono quelle esplicitamente previste dalle norme UNI 7240-19:2010 e UNI CEN/TS 54-32:2015 per ogni tipologia. Le manutenzioni di cui alla UNI CEN/TS 54-32:2015 da eseguirsi a intervalli non maggiori di 12 mesi e la prova dei requisiti di intellegibilità del parlato devono essere eseguite anch'esse sotto la responsabilità del Fornitore. Il Fornitore è comunque responsabile dell'esecuzione di tutte le attività manutentive e verifiche nel rispetto di modalità e tempistiche indicate dal produttore di ciascun componente e dal progettista del sistema.
5. Il Fornitore è responsabile della sostituzione delle batterie, con oneri a proprio carico, nel rispetto della norma UNI, compresi tutti gli oneri nonché la completa dismissione nel rispetto del presente capitolato di quanto non più utilizzabile.
6. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente, il manutentore colloca etichette "IMPIANTO FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona Responsabile di sede nel suo ruolo di Datore di lavoro per le successive misure compensative temporanee. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

### **20.1.3.7 Sistemi di evacuazione fumo e calore e serrande tagliafuoco**

1. I sistemi di evacuazione fumo e calore per la gestione dell'emergenza oggetto del servizio comprendono tutte le possibili componenti di sistemi di evacuazione fumo e calore come identificati dalla norma UNI 9494-3:2014, comprese anche le serrande tagliafuoco.
2. Tutte le attività periodiche sono eseguite nel rispetto delle norme UNI 9494-3:2014, e delle norme in esse richiamate, ovvero dalla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente/i, integrata/e dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.
3. Il Fornitore è responsabile dell'esecuzione del controllo periodico, le cui attività minime, configurabili come interventi tecnici e da eseguirsi con periodicità massima 6 mesi, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI 9494-3:2014 per ogni tipologia. Il Fornitore è comunque responsabile dell'esecuzione di tutte le attività manutentive e verifiche nel rispetto di modalità e tempistiche indicate dal produttore di ciascun componente.
4. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente, il manutentore colloca etichette "IMPIANTO FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere

un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona responsabile di sede nel suo ruolo di datore di lavoro per le successive misure compensative temporanee. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

#### **20.1.3.8 Sistemi a pressione differenziale**

1. I sistemi a pressione differenziale oggetto del servizio comprendono tutte le possibili componenti di sistemi a pressione differenziale come identificati dalla norma UNI EN 12101-6:2022, esclusi solo gli eventuali sistemi per i quali siano previsti da norme o da indicazioni del produttore controlli o prove con periodicità inferiore a quella trimestrale.

2. Tutte le attività periodiche sono eseguite, con cadenza minimo semestrale, nel rispetto delle norme UNI EN 12101-6:2022, e delle norme in esse richiamate, ovvero dalla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente, integrata dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore anche rispetto alle cadenze minime, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esecuzione del controllo periodico, le cui attività minime, configurabili come interventi tecnici e da eseguirsi con periodicità massima 12 mesi, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI EN 12101-6:2022 per ogni tipologia. Il Fornitore è comunque responsabile dell'esecuzione di tutte le attività manutentive e verifiche nel rispetto di modalità e tempistiche indicate dal produttore di ciascun componente.

4. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente, il manutentore colloca etichette "IMPIANTO FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona Responsabile di sede nel suo ruolo di Datore di lavoro per le successive misure compensative temporanee. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

#### **20.1.3.9 Sistemi di spegnimento**

1. I sistemi di spegnimento oggetto del servizio comprendono le tipologie:

- a. Sistemi a polvere: norma UNI EN 12416-2:2007;
- b. Sistemi a schiuma: norma UNI EN 13565-2:2021;
- c. Sistemi spray ad acqua: norma UNI CEN/TS 14816:2019;
- d. Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): norma UNI EN 14972-1:2021;
- e. Sistema estinguente ad aerosol condensato: norma UNI EN 15276-2:2019;
- f. Sistemi a riduzione di ossigeno: norma UNI EN 16750:2020;
- g. Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso: norma UNI 11280:2020 e serie delle norme UNI EN 15004.

2. Tutte le attività periodiche sono eseguite nel rispetto delle norme specifiche di cui al precedente elenco, ovvero dalla/e analoga/ghe norma/e tempo per tempo vigente, integrata dalle disposizioni del presente capitolato, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente, prendendo, ove necessario, le precauzioni necessarie per evitare la scarica degli agenti estinguenti.

3. In caso di avvenuta scarica, sono a completo carico e sotto la responsabilità del Fornitore l'intervento di reperibilità in emergenza, le operazioni per la messa in sicurezza dei luoghi, la rimozione dei residui degli agenti estinguenti nonché tutto quant'altro necessario per il ripristino dei luoghi e delle condizioni di operatività del sistema, nulla escluso. È fatto salvo il solo caso di atti vandalici denunciati, nel qual caso il Fornitore esegue sotto la propria responsabilità le medesime attività di cui sopra, con oneri remunerati in extracanone.

4. I controlli periodici per ciascuna tipologia sono quelli esplicitamente previsti dalla norma relativa come da precedente elenco. Sono a carico del Fornitore i ripristini dei livelli di riempimento di tutte le tipologie di serbatoio, le verifiche periodiche sugli stessi e quant'altro necessario per la efficacia, efficienza, sicurezza.

5. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente, il manutentore colloca etichette "IMPIANTO FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona Responsabile di sede nel suo ruolo di Datore di lavoro. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

#### **20.1.3.10 Impianto di illuminazione di sicurezza - OPZIONALE**

1. La dicitura "impianti di illuminazione di emergenza" oggetto del servizio si riferisce agli impianti di illuminazione di sicurezza, compresi gli apparecchi per illuminazione di emergenza autonomi o ad alimentazione centralizzata, ed a tutti i possibili componenti ed accessori degli impianti, oggetto della norma UNI 11222:2013 nonché delle norme CEI EN 50171 e CEI EN 60598-2-22:1999.

2. Tutte le attività periodiche - verifiche generali annuali, verifiche di funzionamento minimo semestrali, verifiche dell'autonomia minimo annuali, azioni correttive, manutenzione periodica, pulizia periodica - sono eseguite nel rispetto della norma UNI 11222:2013 nonché delle norme CEI EN 50171:2002 e CEI EN 60598-2-22:1999 e delle norme in essa richiamate, ovvero dalla/e analoga/e norma/e tempo per tempo vigente, integrata/e dalle disposizioni del presente capitolato eventualmente integrate con l'offerta tecnica, sempre comunque nel rispetto delle indicazioni del produttore, sotto la completa responsabilità del Fornitore, con oneri completamente a suo carico e con personale specificatamente formato e abilitato ai sensi della normativa vigente.

3. Ove eccezionalmente non sia possibile la sostituzione immediata di qualche componente, il manutentore colloca una etichetta "FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14; il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona Responsabile di sede nel suo ruolo di Datore di lavoro. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

4. Nella fase di "Controllo periodico" le attività minime da eseguirsi a completo carico del Fornitore da parte di personale specificatamente abilitato, configurabili anche come interventi tecnici di manutenzione ordinaria, straordinaria fino alla sostituzione come da norma UNI, da eseguirsi con periodicità massima 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), e comunque con riferimento alle indicazioni del produttore e in relazione al rischio specifico, sono quelle esplicitamente previste dalla norma UNI anche in relazione a ciascun componente e/o accessorio eventualmente presente.

5. Per quanto riguarda la sostituzione delle lampade di emergenza da dismettere, saranno a completo carico del Fornitore e comprese nel canone annuale un numero massimo annuale di lampade pari al 20% del totale in OF (quantità

equilibrate rispetto a ciascuna tipologia); oltre tale limite potranno essere sostituite ulteriori lampade **in extracanone**, se capiente, previa autorizzazione dell'Ente contraente.

6. Le nuove lampade, in sostituzione di quelle non più funzionanti o che non garantiscono l'autonomia necessaria o comunque non a norma, devono essere a LED, compatibili con l'impianto esistente, avere caratteristiche di illuminamento, autonomia e ricarica come da normative vigenti in relazione ai luoghi e non inferiori a quelle che vengono dismesse, oltre ad essere conformi alla vigente normativa ed a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 20.1.10 (Materiali); anche l'applicazione della finitura a tempera bianca sulla muratura necessaria in caso di differenze dimensionali è a carico del Fornitore.

#### **20.1.3.11 Sgancio EE – OPZIONALE**

1. La manutenzione del pulsante di emergenza, comprendente la verifica di corretto funzionamento, anche mediante una prova di sgancio da effettuarsi secondo le norme di buona tecnica, è prevista con cadenza minima semestrale e viene eseguita concordando preliminarmente le modalità/tempistiche con il datore di lavoro, in orario di chiusura o di operatività minima della sede.

2. Nel caso si riscontrassero anomalie di funzionamento, senza indugio il Fornitore provvede a ricercarne la causa e provvedere a riportare il sistema di sgancio al corretto funzionamento secondo le indicazioni progettuali.

3. Ove eccezionalmente non sia possibile il ripristino immediato del corretto funzionamento, il manutentore colloca una etichetta "FUORI SERVIZIO" per il tempo strettamente necessario al ripristino (tempo che non deve eccedere un giorno lavorativo e che, ove in via del tutto eccezionale non rispettabile per motivi documentati, deve comunque essere preventivamente comunicato e rispettato con assoluta precisione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14); il Fornitore è responsabile di informare senza indugio, comunque prima di lasciare la struttura, della temporanea messa fuori servizio e dei tempi di ripristino la persona responsabile di sede nel suo ruolo di datore di lavoro, per gli adempimenti conseguenti. Il Fornitore deve inoltre effettuare le registrazioni nel registro antincendio e nell'anagrafica.

4. Il Fornitore, al termine della prova, verifica che l'impianto sia correttamente ripristinato e funzionante prima di allontanarsi dalla struttura, lasciando il pulsante pronto ed efficiente per l'eventuale uso in emergenza.

#### **20.1.4 Reperibilità e contact center**

1. Il Servizio, che comprende a canone un servizio di reperibilità 24h /24 su 365 giorni all'anno, è gestito mediante contact center e sistema informativo, attivabile mediante "ticket di intervento" dall'Ente contraente o dai soggetti da esso legittimati formalmente o dal Fornitore che ravvisi necessità di intervento in fase di sopralluogo/verifica.

2. L'attivazione del contact center è contestuale alla presa in consegna degli impianti e delle attrezzature da parte del Fornitore; il ritardo e/o la mancata attivazione nei tempi richiesti comporterà l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14.

3. Il servizio dovrà essere presidiato da operatori telefonici dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, salvo ampliamento degli orari offerto dal Fornitore. Durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici dovrà essere attiva una segreteria telefonica, rimanendo attive le code e-mail e fax, e con l'attivazione di un numero telefonico per emergenze 24/24 h.

4. La gestione delle chiamate deve comprendere la loro classificazione in relazione al tipo ed al livello di urgenza e dovrà essere registrata automaticamente o contestualmente alla chiamata nel sistema informativo, con assegnazione di un numero di ticket, che viene gestito nel rispetto dell'art. 20.1.6 del presente capitolato.

#### **20.1.5 Sistema informativo**

1. I servizi in oggetto comprendono nel canone l'attivazione da parte del Fornitore di un Sistema informativo dedicato

con cui gestire le attività di reperibilità, il contact center e le altre attività concernenti l'erogazione dei servizi assegnati, compresa l'anagrafica tecnica digitalizzata.

2. Il Sistema informativo deve avere i requisiti di cui alla norma UNI 10951 art. 7: funzionalità, affidabilità, usabilità, robustezza, efficienza, manutenibilità, portabilità.

3. I flussi informativi fra Fornitore ed Ente contraente dovranno essere gestiti attraverso adeguati e specifici servizi che il Fornitore dovrà progettare, realizzare e gestire al fine di rendere disponibile all'Ente, che avrà accesso al sistema senza necessità di installare software aggiuntivi e indipendentemente dal Sistema Operativo installato, tutti i dati e le informazioni relative al servizio per tutta la durata dell'OF/OAF, nel rispetto di quanto offerto dal Fornitore stesso.

4. L'attività di adeguamento del sistema informativo alla realtà dell'Ente Contraente dovrà essere conclusa **entro 45 giorni naturali consecutivi** dal verbale di consegna (o entro il minor periodo offerto dal Fornitore in sede di gara); in caso di mancato rispetto sarà applicata la penale di cui all'art. 14.

5. Nel periodo di OF in cui il Sistema informativo non è ancora operativo dovranno comunque essere garantite le attività e le gestioni dei ticket nel rispetto del capitolato e il Servizio informativo si considera attivato solo nel momento in cui sono state inserite tutte le attività pregresse relative al periodo preattivazione.

6. Anche tutte le attività di raccolta, inserimento, aggiornamento, gestione ed estrazione dei dati richiesti nei punti sopra elencati sono comprese nel servizio a canone.

7. Il servizio informativo deve gestire le attività periodiche in relazione ai tempi di esecuzione ed ai relativi programmazione e completamento, i ticket di intervento come da successivo art. 20.1.6, il collegamento delle attività relative all'anagrafica tecnica, i report mensili come da art. 20.1.8 e prevedere alert in caso di mancato rispetto delle tempistiche.

8. Il Fornitore rimane responsabile dell'idoneità del sistema proposto relativamente alla tutela della riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute e della garanzia all'Ente contraente dell'accesso ai dati anche a OF concluso.

9. Il Fornitore eroga adeguata formazione e supporto al personale dell'Ente contraente che accede al sistema informativo, relativamente a relativo manuale d'uso, funzionalità, consultazione ed estrazione di dati, secondo le modalità indicate in offerta tecnica.

10. Al termine del rapporto contrattuale il Sistema perfettamente funzionante, relativamente all'anagrafica e alla consultazione delle attività del contratto e tutti i dati ivi contenuti, estraibili secondo le medesime modalità, saranno lasciati nella disponibilità dell'Ente contraente.

### **20.1.6 Anagrafica tecnica**

1. Per la costituzione dell'anagrafica tecnica Il Fornitore dovrà, con personale e mezzi propri, provvedere alla creazione e gestione dell'Anagrafe degli impianti/attrezzature, anche integrando o sostituendo l'esistente, entro 60 giorni dalla presa in carico (in caso di mancato rispetto sono applicate le penali di cui all'art. 14), provvedendo poi al mantenimento della stessa.

2. L'attività di costituzione/gestione dell'anagrafica tecnica è compresa nella remunerazione del canone del servizio ed è oggetto di supervisione da parte del/i **Responsabile/i per le attività tecniche** relativamente a ciascuna tipologia di impianto di cui alle lettere g) ed a) del c.2 dell'art. 1 del D.M. 37/2008.

3. Il Fornitore:

- verifica la presenza, la validità e la completezza della documentazione fornita dall'Ente Contraente e ove necessario la integra/sostituisce;
- acquisisce, rileva e censisce una conoscenza puntuale degli elementi, dei componenti e del contesto

impiantistico nel quale sono inseriti che permetta, successivamente, un'immediata individuazione e valutazione di ogni elemento e componente;

- verifica la corrispondenza tra documentazione e stato di fatto;
- inserisce i dati, le informazioni e la documentazione associata nella Anagrafe tecnica Informatica che permette un veloce accesso e controllo delle informazioni stesse e è parte o interagisce strettamente con il Sistema Informativo.

#### 4. Attività di dettaglio:

- acquisizione dati, rilievo e censimento come minimo dei seguenti elementi tecnici:
  - consistenza degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche);
  - ubicazione fisica degli impianti, con posizionamento come minimo in formato dwg;
  - caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche dimensionali, dati di targa, schemi di funzionamento e rilievo come minimo in formato dwg con posizionamento dei componenti ed accesso ai relativi dati tecnici e documentazione associata, etc.);
  - caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di funzionamento);
  - certificazioni, autorizzazioni e documenti obbligatori del produttore, dell'installatore e del professionista esperto in antincendio associati a ciascun componente/dispositivo/attrezzatura/presidio, con verifica della completezza della documentazione ed integrazione ove necessario;
- verifica, per componenti e parti dei sistemi impiantistici, della rispondenza alla normativa tecnica di funzionamento e di sicurezza;
- restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici quali il posizionamento degli impianti, la loro composizione e consistenza mediante schemi, piante as-built e restituzione di quanto acquisito mediante rilievo impiantistico e relativa verifica documentale;
- valutazione dello stato funzionale e conservativo degli elementi tecnici;
- aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell'attività manutentiva svolta, con inserimento del "Documento di avvenuto completamento di attività manutentiva" di cui all'art. 20, commi 7 e 8.

5. Le modalità di esecuzione dell'anagrafica tecnica dovranno essere comunque coerenti con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica.

6. Lo stato conservativo degli elementi tecnici deve essere monitorato e registrato in anagrafica tecnica per tutta la durata dell'OF/OAF.

7. Il Fornitore, entro 5 giorni da eventuali segnalazioni di imprecisioni nell'anagrafica da parte dell'Ente contraente, dovrà provvedere alle eventuali necessarie rettifiche; in caso di mancato rispetto della tempistica di applicano le penali di cui al precedente art. 14.

### **20.1.7 Ticket di intervento**

1. Le attività relative a manutenzione a guasto e che non siano oggetto di esplicita programmazione in capitolato (e/o in PDS) vengono eseguite mediante richieste di intervento a cui il sistema informativo associa un documento riepilogativo denominato "ticket di intervento" o semplicemente "ticket", identificato da un codice univoco, che deve essere oggetto di condivisione con l'Ente contraente.

2. Il “ticket” può essere attivato dall’Ente contraente o dai soggetti da esso legittimati formalmente o dal Fornitore che ravvisi necessità di intervento in fase di sopralluogo/verifica.

3. Il ticket deve poter essere aggiornato in tempo reale per una condivisione delle informazioni con l’Ente contraente.

4. Per quanto riguarda i ticket di intervento, si prevedono le seguenti tipologie:

| LIVELLO                 | SITUAZIONE                                                                                                                                                | TEMPO MASSIMO ENTRO CUI IL FORNITORE GARANTISCE LA PRESENZA SUL POSTO E LA GESTIONE DEL TICKET | TEMPO MASSIMO DI CHIUSURA DEL “TICKET DI INTERVENTO”                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello 1 (urgente)     | In caso di rischio per l’incolumità delle persone e/o con possibile conseguenza l’interruzione delle normali attività, altri guasti o gravi problematiche | Entro 1 ora dalla attivazione del ticket, con squadra idonea adeguatamente attrezzata          | L’intervento deve essere eseguito senza indugio e il ticket chiuso entro la giornata se è attivato entro le ore 10:00, entro le 24 ore se è attivato dopo le ore 10:00. |
| Livello 2 (programmato) | Interventi programmati                                                                                                                                    | Come da ticket di intervento                                                                   | Come da ticket di intervento                                                                                                                                            |

5. A ciascun ticket sono associate le seguenti informazioni minime:

- identificativo unico, data, orario della richiesta a sistema;
- identificazione del richiedente;
- livello: 1 oppure 2;
- localizzazione dell’intervento richiesto e nominativo di eventuali referenti sul posto;
- descrizione della segnalazione da parte del richiedente;
- relativamente ai ticket di tipo 2, il Fornitore deve eseguire senza indugio e chiudere in giornata la sezione sopralluogo;
- chiusura del ticket (in giornata per quelli di livello 1; per i ticket di livello 2 in giornata il Fornitore deve inserire le tempistiche stimate per la chiusura) con data e ora – rendendolo imm modificabile - e chiusura definitiva anche della fase certificativa con consegna all’Ente delle certificazioni come da capitolato entro 5 giorni. In seguito a tale chiusura della fase certificativa, il ticket diventa imm modificabile in tutte le sue parti. Tale attività di chiusura, che ha compimento alla consegna delle certificazioni complete, costituisce assunzione di responsabilità a tutti i fini da parte del Fornitore relativamente alla avvenuta conclusione non condizionata dell’intervento;
- l’Ente contraente può in ogni caso aprire un ticket collegato ad uno chiuso nel caso in cui richieda il completamento di alcune attività (ad es. consegna di certificazioni, .. ). In questo caso il ticket originario, pur rimanendo imm modificabile, nella reportistica mensile risulta come ticket dotato di alert per identificarne lo stato di ticket riaperto. Le relative attività per la chiusura devono essere completate nei tempi più brevi possibili e comunque, di norma, non oltre 5 giorni (fatta salva l’eventuale urgenza).

### **20.1.8 Report bimestrale**

1. Il sistema informativo deve, inoltre, gestire la corrispondenza tra la programmazione degli interventi da PDS ed i ticket di intervento e le relative dichiarazioni di avvenuto completamento delle attività. L’avvenuto completamento di ciascuna

attività, sia da PDS che in esito a ticket, oltre che mediante le attività di inserimento in anagrafica tecnica del “Documento di avvenuto completamento di attività manutentiva” di cui all’art. 20, comma 7 e 8, deve essere comunicato all’Ente contraente, mediante inserimento nella reportistica, bimestralmente con cadenza nel giorno corrispondente alla data di presa in consegna per l’esecuzione del servizio e firma da parte del/i Responsabile/i per il Fornitore.

2. Il report bimestrale, controfirmato dal Fornitore e dal/dai Responsabile/i per le attività tecniche per le relative competenze, deve contenere, per ciascun immobile, le date di avvenuto completamento delle attività programmate e dei ticket attivati e correttamente chiusi e comprende in allegato la consegna delle relative certificazioni siglate dal Fornitore e, per quelle di propria pertinenza, dal professionista antincendio.

3. In caso di ticket che non risultino nello stato di avvenuta chiusura, il Fornitore relaziona circa le condizioni di sicurezza presenti nell’immobile, cause e tempistiche: ne potrà derivare l’applicazione di penali come da art. 14.

### **20.1.9 Modalità operative**

1. Per tutti gli interventi, sia programmati che derivanti da ticket, il Fornitore, operativamente nella/e figura/e del/dei Responsabile/i delle attività tecniche per le relative competenze, deve operare come segue:

- inviare sul luogo, entro i tempi previsti per ciascuna tipologia, una squadra che sia in grado di operare autonomamente per la tipologia di attività; tale squadra deve costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo e con adeguata esperienza, dotato di tutte le abilitazioni di norma generiche e specifiche dell’attività (cfr. paragrafo 25 del disciplinare di gara). La squadra deve inoltre essere dotata di tutti i mezzi, le attrezzature, parti di ricambio, ricariche necessarie per eseguire in sicurezza le attività;
- arrivata sul luogo, la squadra deve farsi riconoscere nelle modalità di cui al DUVRI e, compatibilmente con l’urgenza, firmare gli eventuali registri di presenze;
- effettuare il sopralluogo con verifica della correttezza della segnalazione se si tratta di ticket;
- verificare se è necessario mettere in sicurezza i dispositivi/sistemi/impianti/luoghi sia per garantire la sicurezza antincendio, sia nel rispetto delle previsioni del DUVRI e operare conseguentemente;
- verificare se è possibile eseguire l’intervento risolutivo nell’immediato e operare conseguentemente, nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di capitolato, fino a chiudere il ticket entro la giornata, con la consegna delle eventuali certificazioni necessarie al massimo entro i 5 giorni, chiudendo così definitivamente il ticket. Compilare, prima di lasciare la struttura, il registro antincendio a norma di legge e altri eventuali documenti previsti dal gestore dell’attività, consegnare al Responsabile/Datore di lavoro il “Documento di avvenuto completamento di attività manutentiva” (che verrà poi inserito nel ticket prima della chiusura e in anagrafica tecnica), nel rispetto di quanto previsto ai commi 7 e 8 dell’art. 20 del presente capitolato;
- in second’ordine, ove non sia possibile l’intervento risolutivo immediato per motivi tecnici da specificarsi nel ticket, eseguire un intervento tampone e garantire nel contempo la messa in sicurezza/informativa sullo stato in cui viene lasciato l’impianto e sulle tempistiche di risoluzione, chiudendo il ticket e consegnando al Datore di lavoro il “Documento di avvenuto completamento di attività manutentiva” relativo alla messa in sicurezza/informativa (con inserimento dello stesso documento nel ticket prima della chiusura e in anagrafica tecnica); organizzare/eseguire, tenendo costantemente informato l’Ente contraente, l’intervento nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di capitolato, consegnare la eventuale progettazione tecnica antincendio (ove necessaria ed entro 15 giorni lavorativi)/prequalificazione dei materiali per la validazione, eseguire i lavori previo accordo con l’Ente contraente e il Datore di lavoro e chiudere il ticket con la consegna delle eventuali certificazioni necessarie nel rispetto delle norme tecniche, il tutto al massimo entro le tempistiche dichiarate in sede di offerta tecnica;

- compilare tutti i registri a norma di legge o previsti nell'organizzazione del gestore dell'attività, nel rispetto di quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'art. 20 del presente capitolato.

#### **20.1.10 Materiali**

1. I materiali da impiegare nelle attività del Servizio dovranno corrispondere, per caratteristiche tecniche e prestazioni, alle prescrizioni di legge, al presente Capitolato prestazionale, alle specifiche normative antincendio in relazione alle tipologie di luoghi in cui sono installate e/o di cui costituiscono presidio, all'eventuale progetto dell'impianto/progetto approvato del Comando VVF, alle eventuali prescrizioni del Comando VVF, a quanto offerto dal Fornitore in offerta tecnica e a quant'altro pertinente. In mancanza di particolari prescrizioni, i materiali dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati ed avere caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle dei materiali che vanno a sostituire.
2. L'Ente Contraente può chiedere la prequalificazione dei materiali.
3. I materiali, le apparecchiature, i componenti, i dispositivi soggetti a norma armonizzata (EN) e i sistemi conformi a una valutazione tecnica europea (ETA) devono essere certificati CE e accompagnati da marcatura CE, dichiarazione di prestazione (DoP) ed ETA; in caso di sostituzione all'interno di un sistema/impianto devono avere caratteristiche tecniche compatibili e non inferiori ai preesistenti, nel rispetto del progetto e del manuale del produttore.
4. I componenti/apparecchiature/impianti/dispositivi che siano soggetti ad ulteriori prescrizioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, etichettature, colorazioni e/o punzonature obbligatorie previste da normative specifiche/di settore devono essere conformi alle relative normative e la relativa verifica è un onere a carico del Fornitore.
5. La documentazione cartacea/digitale allegata da parte del Fornitore di ciascuno sistema/componente/impianto/dispositivo deve essere completa, oltre di quanto previsto dalle normative vigenti (dichiarazioni su modello VVF, dichiarazioni di conformità, ecc), anche dei manuali d'uso e manutenzione, delle schede di sicurezza, delle omologazioni ministeriali e dichiarazioni di conformità e di quant'altro consegnato dal produttore, nonché delle associate dichiarazioni a norma di legge a carico dell'installatore e di professionista antincendio iscritto nell'elenco ministeriale, tutto con oneri e verifica a carico del Fornitore, che è responsabile anche del corretto inserimento della documentazione completa in anagrafica tecnica.
6. Ove il produttore del sistema preesistente preveda la necessità di verifica/collaudato/esecuzione della sostituzione di componentistica a carico di personale dipendente/abilitato dallo stesso, il Fornitore provvede con oneri a proprio carico.
7. In caso di applicazione di materiale non idoneo al rispetto delle vigenti normative o privo delle caratteristiche necessarie, sono in capo al Fornitore tutti gli oneri per la rimozione e rimessa in pristino, da eseguirsi senza indugio.

#### **20.1.11 Programma delle attività**

1. In sede di sopralluogo per la definizione del PDS il Fornitore provvederà, consegnandolo poi unitamente al PDS, a redigere uno schema di "Programma delle attività", che comprende la calendarizzazione, su tutto il periodo di durata dell'OF, delle attività del servizio.
2. Il Fornitore, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna, deve consegnare all'Ente contraente il "Programma delle attività" definitivo per l'intera durata del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato.
3. L'indicazione relativa alla data presunta di esecuzione vale come impegno per il Fornitore a svolgere l'attività in un periodo intercorrente tra i 2 giorni naturali consecutivi antecedenti e i 2 giorni naturali consecutivi successivi a detta data (ad es. se viene indicato il 1 giugno come data presunta si intende che il Fornitore si impegna a svolgere l'attività tra il 30 maggio ed il 3 giugno), fatte salve le scadenze dettate dalla normativa (ad es. se la scadenza è entro la fine del

me, se viene indicato il 29 giugno come data presunta si intende che il Fornitore si impegna a svolgere l'attività tra il 27 giugno ed il 30 giugno; tale data dovrà essere coerente con quanto proposto in fase di Programma delle attività e dovrà essere comunicata all'Ente Contraente con preavviso di almeno 20 giorni naturali consecutivi prima della data stessa.

4. Il mancato rispetto delle date per l'inizio delle attività comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

5. Nel Programma debbono essere, altresì, calendarizzate le ulteriori attività, ivi comprese quelle extra canone, per le quali deve essere presentato un nuovo "Programma della attività" entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'OAF.

6. La mancata consegna del "Programma della attività" comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

7. Ciascuna attività dovrà essere eseguita e conclusa senza soluzione di continuità impegnando tutti i mezzi e gli operatori previsti per tutte le giornate, senza riduzione a qualunque titolo dell'operatività, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

8. L'Ente Contraente potrà richiedere eventuali variazioni motivate relative ad interventi o ad impianti su cui si interviene e/o attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, in relazione al rispetto delle obbligazioni contrattuali, alle prescrizioni normative e all'ottimizzazione dei risultati dei servizi.

9. Il Fornitore organizza gli interventi in accordo con il Direttore dell'esecuzione per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività e rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione, anche nel rispetto di quanto previsto al comma 16 dell'art. 20 del presente capitolato.

#### **20.1.12 Mezzi e attrezzature**

1. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore dovrà impiegare esclusivamente mezzi idonei nel rispetto delle vigenti normative ed attrezzature ed utensili in buono stato di conservazione e dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario all'operatività in sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti, nonché conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnica. I mezzi operativi devono rientrare nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) e i mezzi di trasporto devono essere almeno Euro 6, come previsto dai CAM.

2. Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna degli immobili, l'elenco dei mezzi completo di tutta la documentazione che ne attesti l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di capitolato e a quanto offerto in sede di gara.

3. Sono completamente a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i materiali di consumo (carburanti, olii lubrificanti, solventi, detergenti..) per il corretto funzionamento di mezzi e attrezzature destinati al servizio, nel rispetto dei CAM.

4. Tutti gli strumenti utilizzati, che devono coincidere con quelli eventualmente previsti dal produttore, sono univocamente identificati e tarati/verificati come previsto dalle norme per ciascuna attività e il Fornitore, a richiesta dell'Ente contraente, fornisce senza indugio i registri dei risultati della taratura e della verifica.

5. Le apparecchiature di sicurezza necessarie per l'esecuzione delle attività sia di verifica/controllo che manutentive (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo scale, trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree) sono compresi nelle apparecchiature necessarie per l'esecuzione o nelle previsioni che, in questa sede, vengono effettuate per la definizione degli oneri della sicurezza; sono pertanto da considerarsi comprese nel servizio in quanto remunerate negli oneri di sicurezza.

#### **20.1.13 Smaltimento dei rifiuti/componenti/attrezzature/dispositivi derivanti dall'esecuzione del contratto**

1. Il Fornitore è identificato come produttore di tutti i rifiuti ed è unico responsabile del corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta - materiale RAEE, batterie, serbatoi, detriti, macerie, fluidi residui e dei contenitori e di quant'altro derivi dalle attività relative al servizio: è responsabile della loro corretta classificazione, eventuali analisi, imballaggio,

etichettatura, eventuale trasporto o avvio a destino e deve garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni e documenti necessari, nonché in conformità alle vigenti norme relative ai rifiuti speciali, anche pericolosi.

2. Il Fornitore è unico responsabile della correttezza dei sistemi di raccolta, demolizione selettiva, trattamento e smaltimento dei reflui, nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti.

3. Il Fornitore cura che lo stoccaggio e lo smaltimento avvengano correttamente, nel rispetto delle vigenti normative.

4. Il deposito temporaneo di materiali non è ammesso: il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione.

5. Il Fornitore deve attivare la demolizione selettiva e avviare al riciclaggio i rifiuti e attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

6. Nel rispetto dei CAM, il Fornitore deve selezionare tutti i rifiuti prodotti e conferirli nelle apposite discariche autorizzate, ove non sia possibile avviarli al recupero.

#### **20.1.14 Trasporti**

1. I trasporti di rifiuti/componenti/attrezzature/dispositivi, sia pericolosi che non, avvengono, con oneri e sotto la responsabilità del Fornitore, nel rispetto del Codice della strada e delle prescrizioni ADR tempo per tempo vigenti e applicabili caso per caso.

#### **CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Per l'esecuzione dell'appalto sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l'Ente Contraente e il Fornitore si devono dotare:

#### **ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE**

1. L'organico che il Fornitore deve destinare all'espletamento delle attività previste dalla convenzione nonché dai singoli OF/OAF, per tutta la rispettiva durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica, per eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi prescritti nel presente Capitolato e nel PDS.

2. Il Fornitore nomina per ciascun OF uno o più **Responsabile/i per le attività tecniche** relativamente a ciascuna tipologia di impianto di cui alle lettere g) ed a) del c.2 dell'art. 1 del D.M. 37/2008 e ne dà comunicazione a ciascun Ente contraente.

3. Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche e le abilitazioni necessarie a eseguire correttamente il Servizio e deve svolgere mansioni coerenti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e abilitazioni possedute.

4. Inoltre il Fornitore è responsabile della costituzione delle squadre, per le diverse tipologie di attività, in modo che ciascuna squadra possieda tutte le abilitazioni di norma, generiche e specifiche per le attività, così da costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo e con adeguata esperienza (cfr paragrafo 25 del disciplinare di gara).

5. Il Fornitore deve presentare all'Ente Contraente l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni; tale elenco deve essere mantenuto sempre aggiornato a cura del Fornitore, mediante tempestive comunicazioni di variazione ove necessario.

6. Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome e della qualifica. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario nel rispetto delle vigenti normative, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività.

7. Il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.

8. L'Ente contraente potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

## **ART. 22 - FIGURE DELL'ENTE CONTRAENTE**

1. Le figure dell'Ente Contraente sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento con ruolo e funzioni individuate dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida 3 dell'ANAC e/o da ulteriori disposizioni normative (RUP);
- Eventuale Direttore dell'Esecuzione con ruolo e funzioni di cui al Titolo III del D.M n. 49 del 7/3/2018 in attuazione dell'art. 111 c.2 del D. Lgs. 50/2016 (DEC);
- Eventuali Direttori Operativi per svolgere i compiti di cui all'art. 101 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibili nonché per coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del suddetto D.M. n. 49 del 7/3/2018.

### *CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL' ENTE CONTRAENTE*

## **ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE**

1. Sono da considerarsi a carico dell'Ente Contraente e perciò non a carico del Fornitore:

- la fornitura relativa ai consumi di acqua;
- la fornitura relativa ai consumi di energia elettrica;
- per la ricarica delle apparecchiature, per l'uso associato alle attività del presente capitolato, a batteria e/o per il funzionamento delle apparecchiature a filo, un punto di fornitura.

2. L'Ente contraente è tenuto ad informare il Fornitore di eventuali interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sugli immobili ovvero di altre prestazioni, a proprio carico, che possono avere effetti sul presente servizio.

3. Nel caso di attività su edifici vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'Ente contraente dovrà provvedere alle relative verifiche ed adempimenti, con oneri a proprio carico.

4. Nel caso in cui le attività extracanoniche dovessero configurarsi come lavori, l'Ente contraente dovrà provvedere alle relative verifiche ed adempimenti nel rispetto delle norme vigenti e del D.Lgs. 81/08, con oneri a proprio carico.

## **ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

1. L'Ente Contraente svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alla periodicità e ai tempi.

2. I controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, a campione e, se in contraddittorio, con preavviso di almeno 24 ore: in tal caso l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

### *CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA*

## **ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI**

1. La modalità di remunerazione del servizio in oggetto è costituita da un canone bimestrale determinato secondo le formule illustrate di seguito.

Il canone annuale per il Servizio "Manutenzione antincendio" è:

$$C = C_{MA} + OS$$

Dove:

C = canone annuale per il Servizio richiesto per l'intero patrimonio edilizio in OF;

$C_{MA}$  = canone annuale per il Servizio "Manutenzione antincendio" per l'intero patrimonio edilizio in OF;

OS = oneri della sicurezza calcolati sul canone annuale non ribassato, come da art. 25.6.

## 2. Determinazione di $C_{MA}$ : canone annuale per il Servizio "Manutenzione antincendio":

Il canone annuale è calcolato per ogni i-esimo edificio compreso nel Contratto come somma dei prodotti di ciascun prezzo specifico del canone annuale da elenco prezzi, ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5 al Disciplinare) per la relativa quantità in OF/OAF espressa nell'unità di misura relativa.

Specificatamente, sempre per il solo Servizio "Manutenzione antincendio":

$$C_{MAi} = (\sum_{k=1}^{13} (P * Q)_{ki})$$

Dove:

$C_{MAi}$  = canone annuale per il Servizio: "Manutenzione antincendio" relativo all'i-esimo immobile;

$(P*Q)_{ki}$  = prodotto prezzo ribassato per quantità espressa nella relativa unità di misura, relativamente al k-simo prezzo annuale come da elenco prezzi, per ciascuno dei 13 prezzi di "Elenco prezzi", relativamente all'edificio i-simo;

Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte gli immobili in OF, più gli oneri della sicurezza complessivi.

Specificatamente:

$$C = \left( \sum_{i=1}^n C_{MAi} \right) + OS$$

C = canone annuale per il servizio per l'intero patrimonio in OF;

$C_i$  = canone annuale per il servizio per l'i-esimo immobile in OF;

n = numero di immobili in OF

OS = oneri della sicurezza come da DUVRI, pari, in caso di accettazione integrale senza modifiche del DUVRI standard, a

OS = 0,2% x Canone annuale complessivo al lordo del ribasso.

Il canone annuale, come ottenuto, viene suddiviso in sei rate bimestrali di pari importo e:

$$C_b = C/6.$$

## 25.1 VARIAZIONE DEL CANONE

1. L'Ente contraente può variare il numero degli immobili di cui all'OF in aumento esclusivamente mediante ricorso all'OAF, come specificato al precedente art. 8. e, in diminuzione, mediante comunicazione scritta: ciò comporta una variazione del Canone a partire dal successivo bimestre.

2. A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone "C" dell'importo relativo all'immobile escluso  $C_i$ .

3. Nel solo caso in cui un immobile inserito nell'OF (o porzione di esso) sia temporaneamente interessato da attività da parte dell'Ente contraente incompatibili con il presente servizio, è consentita la sospensione del servizio e successiva riattivazione mediante comunicazione scritta al Fornitore. La sospensione del servizio è ammessa una sola volta nel periodo di vigenza dell'OF. La variazione del canone opera come sopra descritto, sia in riduzione che in aumento, con decorrenza dal bimestre successivo alla ricezione delle predette comunicazioni.

## 25.2 EXTRACANONE PER IL SERVIZIO

1. L'Ente Contraente può stanziare un importo per attività extracanone fino a un valore massimo pari al 20% del valore del Canone di cui all'Ordinativo di Fornitura.

2. Mediante ordine aggiuntivo specifico possono essere ordinate in extracanone esclusivamente le seguenti attività purchè pertinenti, fatti salvi gli oneri di legge in capo all'Ente contraente:

- sostituzioni complete di soli impianti di rivelazione incendi ed esclusivamente nei casi in cui il Fornitore dimostri di essere impossibilitato alle sostituzioni nell'ambito del contratto "full risk" mediante documentazione oggettiva e circostanziata a comprova dell'impossibilità come da art. 20.1.3.10, comma 5;
- sostituzioni di lampade di emergenza nella misura superiore al 20% annuale sul totale in OF/OAF come da art. 20.1.3.5, comma 9;
- richieste dell'Ente contraente relativamente a lavori antincendio per motivi propri, comunque non correlabili all'attività del Fornitore compresa nel canone.

3. Lo stanziamento per extracanone può essere effettuato in fase di avvio contrattuale, e specificatamente nell'OF all'atto della sottoscrizione, o successivamente, mediante OAF, nel periodo di durata dell'OF (dalla data di sottoscrizione e fino alla sua scadenza).

4. L'importo del singolo intervento viene computato a partire dai listini di riferimento e della manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4. Qualora non siano presenti voci di prezzo nei listini indicati, si applica il successivo art. 25.3 comma 3.

5. Il Fornitore è tenuto a presentare un computo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell'intervento, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Contraente che, in forma scritta, lo autorizza. Il Fornitore aggiorna con l'intervento in extracanone il programma delle attività e, a conclusione delle attività, consegna al DEC la dichiarazione di avvenuta conclusione dell'intervento.

6. Il costo dell'intervento viene fatturato nella prima fatturazione successiva alla verifica di regolare esecuzione dell'intervento stesso, come quota extra canone.

## 25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO

1. Il listino di riferimento, al netto del ribasso offerto, da utilizzare ai fini della contabilizzazione e/o remunerazione degli interventi extracanone è l'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.

2. I prezzi delle singole voci di listino da applicare sono quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto del corrispondente ribasso offerto "SL".

3. Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dal prezzo sopra citato, si richiama l'art. 22 del DM 49/2018 e si procede all'analisi prezzi in contraddittorio tra il Fornitore e l'Ente Contraente; nel caso in cui, all'interno di tali analisi prezzi sia possibile utilizzare voci del sopracitato listino, ad esse deve essere applicato il ribasso offerto.

## 25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA

1. Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell'attività in extracanone come opera non compiuta e/o all'interno delle analisi prezzi, si calcola a partire dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio dove viene effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione e/o ai listini come da comma 1 del precedente art. 25.3 - cui si aggiunge un importo percentuale pari al 27,60 per costi generali e utile d'impresa, come ribassato in sede di offerta economica:

$$P_m = C_m \times (1 + 0,276 \times (1 - SMO))$$

Dove:

Pm = corrispettivo della manodopera;

Cm = costo della manodopera;

SMO = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.

## **25.5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL CANONE**

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse solo previa verifica, da parte dell'Ente contraente della regolarità della prestazione, sulla base dei documenti di contabilità, in applicazione del DM n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il Servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nel singolo OF/OAF, pena la risoluzione di diritto dei medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

2. A titolo di remunerazione per l'erogazione del Servizio viene riconosciuto un corrispettivo bimestrale, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato e migliorate in sede di Offerta Tecnica.

3. Il Fornitore, esclusivamente se in regola con la consegna (non formalmente contestata dall'Ente Contraente) del report bimestrale completo di certificazioni per il periodo, emette la fattura non prima di 10 giorni solari dopo il termine di ogni bimestre.

L'Ente Contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del Servizio sui singoli immobili, per scopi di Bilancio dell'Ente medesimo o al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali e/o in seguito a necessità di rimborsi.

4. L'Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un documento amministrativo, anche non fiscale, con la suddivisione degli oneri secondo le modalità ritenute più idonee, al fine di svolgere le proprie valutazioni ed attività amministrative.

## **25.6 PREZZI UNITARI E ONERI DELLA SICUREZZA**

1. La definizione del prezzo unitario a base d'asta per il servizio "Manutenzione antincendio" nel suo complesso è stata effettuata mediante una valutazione delle attività sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna (anche nella sua specifica Elenco prezzi per le misure di sicurezza anti Covid-19 approvato con D.G.R. n. 1009 del 3/8/2020), come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016; è pertanto definita sul totale di ciascun Lotto la percentuale di incidenza degli oneri della sicurezza per il DUVRI standard nel 0,2%.

2. Gli oneri della sicurezza, relativamente al singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

## **25.7 REVISIONE PREZZI UNITARI**

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base semestrale; il primo aggiornamento verrà effettuato, se in rialzo, previa formale richiesta del Fornitore al Soggetto aggregatore, dopo 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione e varrà per i sei mesi successivi e così via ogni 6 mesi fino alla scadenza; non sono ammesse variazioni retroattive.

2. E' fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

3. La suddetta revisione si applica, una volta attivata con formale richiesta, semestralmente sul prezzo ribassato in sede di offerta, con riferimento alle divisioni di spesa "Abitazione, acqua, elettricità e combustibili" (per il 30% del totale) e "Trasporti" (per il restante 70% del totale) dell'indice armonizzato ISTAT NIC, solo nel caso in cui il prezzo revisionato vari

(in incremento o in diminuzione) non meno del 10% rispetto al prezzo di riferimento iniziale - come definito al successivo comma 5 - e per la sola quota di eccedenza rispetto a tale limite del 10%.

4. In occasione di ciascuna verifica di applicazione, il riferimento è dato dai suddetti valori ISTAT riferiti a due mesi prima rispetto al mese iniziale del semestre, in modo che il nuovo prezzo sia comunque noto e comunicabile agli Enti contraenti fin dall'inizio del periodo.

5. Il mese di riferimento iniziale per gli indici è quello dell'ultimo semestre in cui il meccanismo di revisione non è ancora stato attivato per effetto di richiesta esplicita di applicazione (ad esempio, se la convenzione fosse siglata nel mese di maggio 2023, e la prima applicazione avvenisse, mediante richiesta formale, nel mese di novembre 2023, in questo caso il riferimento iniziale ISTAT sarebbe maggio 2023, indipendentemente dall'effettiva applicazione pratica nel caso in cui non si superasse il 10% di incremento).

6. il metodo è quello di cui alle FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUI PREZZI AL CONSUMO di ISTAT n. 22 (link <https://www.istat.it/it/archivio/16333>) anche se con riferimento temporale diverso, in quanto a base semestrale. Una volta noti i valori riferiti al 2015 per le due divisioni di spesa coinvolte (ottenibili dell'indice NIC complessivo su base 2015=100 con applicazione per ciascuno del relativo peso), è possibile ottenere l'indice di revisione e confrontarlo con il 10% per verificarne l'applicabilità per quel semestre; nel caso in cui non sia superato il 10%, il prezzo da applicarsi per il semestre rimane il prezzo di gara ribassato.

#### **Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF/OAF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte Ente debitore.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF/OAF, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della Convenzione e degli OF/OAF.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, che sarà verificata dagli Enti Contraenti.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Ente Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Ente Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

3. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente stesso. Copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il RUP

Ing. Lisa Prandstraller

(documento firmato digitalmente)